

## TORNATA DEL 7 APRILE 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Domande di urgenza. = Relazione sul disegno di legge per tassa sui redditi dei beni dei corpi morali e di manomorta. = Annunzio di domanda del deputato Di San Donato. = Seguito della discussione del disegno di legge sulla riforma postale — Nuovo emendamento del deputato Gallenga all'articolo 32 sulla franchigia ai componenti del Parlamento, rigettato — Emendamenti del deputato Sanguinetti, ritirato, e del deputato Chiavarina, rigettato — Istanze ed osservazioni dei deputati Tonelli e Scalini, e spiegazioni del regio commissario. = Comunicazione del presidente del Consiglio della nomina del ministro di grazia e giustizia. = Proposizione del deputato Conti per seduta straordinaria per giovedì sera, approvata. = Domanda del deputato Ricci Giovanni e schiarimenti del presidente del Consiglio. = Relazione sul disegno di legge per maggiori spese dell'esposizione italiana a Firenze — Domanda della discussione d'urgenza del deputato Menichetti — Parlano il ministro di agricoltura ed i deputati Valerio, Colombani, Allievi, Mellana e Boggio — Si delibera l'urgenza ed una seduta straordinaria per giovedì sera, e vi si aggiunge la discussione delle spese per l'esposizione di Londra. = Si riprende la discussione della riforma postale — Emendamento del deputato Salaris all'articolo 35, combattuto dal regio commissario, appoggiato dal deputato Minervini e rigettato — Aggiunta del deputato Catucci all'articolo 36 — Emendamenti dei deputati Panattoni e Di Marco — Opposizioni dei deputati Martinelli e Castagnola — Sono rigettati — Emendamenti dei deputati Paternostro e Di Marco, rigettati — Emendamento del deputato Di Marco all'articolo 42, rigettato — Emendamenti dei deputati Panattoni e Sanseverino agli articoli 44 e 45, combattuti e rigettati — Obbiezione del deputato Tonelli all'articolo 45 — Emendamento del deputato Mazza all'articolo 46, approvato — Approvazione di tutti gli articoli. = Lettura e presa in considerazione di un disegno di legge del deputato Morandini per l'abolizione delle indennità di rappresentanza ai prefetti. = I deputati Crispi e Petruccelli presentano un disegno di legge. = Ne presenta pure uno il ministro per l'istruzione pubblica sulle scuole normali. = votazione ed approvazione dell'intero schema di legge discusso.*

La seduta è aperta al tocco.

**MASSARI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**NEGROTTA**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni :

8159. Le Giunte municipali di Cagliari, di Las Plassas, di Barumini, di Gestori, di Nuragus e di Tuli chiedono che alla rete delle strade della seconda categoria, ossia provinciali della Sardegna, venga aggiunta la strada da Villamar a Nurallao.

8160. Cento cittadini che fanno parte della guardia nazionale del comune di Mola, provincia di Bari, domandano di formare una compagnia separata e distinta per non essere in contatto con individui che, a loro avviso, avversano le attuali istituzioni.

8161. Sessanta cittadini del mandamento di Castellana, provincia di Bari, reclamano contro una sovr'imposta alle contribuzioni dirette, votata dalle Giunte dei mandamenti limitrofi di Conversano, Monopoli e del comune di Polignano.

8162. Crocchi Bernardino, segretario del comune di Radicondoli, aderisce all'istanza sporta dal segretario del gonfaloniere di Siena colla petizione 7822, trasmessa dalla Camera alla Commissione della legge comunale e provinciale.

8163. Vandoni Eugenio, ammesso nell'esercito e collocato a riposo col grado di colonnello, reclama perchè dal Mini-

stero delle finanze gli viene contestata la pensione liquidatagli dal Ministero della guerra in lire 3,600.

### ATTI DIVERSI.

**SALARIS.** Chiedo alla Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione 8159, con la quale il municipio di Cagliari ed altri municipii della Sardegna chiedono sia compresa fra le strade nazionali di seconda categoria quella che da Villamar conduce a Nurallao.

(È dichiarata d'urgenza.)

**SINIBALDI.** Pregherei la Camera a voler dichiarare di urgenza la petizione 7974 da me presentata fin dal 19 febbraio scorso.

Dodici giovani laureati in legge chiedono con essa di poter compiere la loro pratica presso la regia Corte d'appello di Lucca.

Dopo aver dovuto trattarsi per quattro anni lungi dalle loro famiglie, e con grave dispendio delle medesime, alle Università di Siena e di Pisa per ivi conseguire i gradi accademici, veggonsi ora costretti ad allontanarsene di nuovo per recarsi all'istituto superiore di Firenze.

Fino al 1849 il liceo di Lucca potè godere di tutte le prerogative di Università. Un decreto del 22 ottobre glielo tolse.

Si asseri che ne fosse stato rivestito sotto il cessato Governo borbonico, e si distrusse invece con un tratto di penna un privilegio che data da quasi cinque secoli, perchè nascente da un diploma di Carlo IV nel 1369 e confermato poi sempre ad ogni avvenimento al trono di tutti i suoi successori.

Il decreto del 12 ottobre 1831 disponeva però che le pratiche per l'ammissione al collegio degli avvocati, non che al ruolo dei procuratori, potessero farsi anche in Lucca; considerando, ivi si dice, « che l'esistenza nella città di Lucca di una Corte regia e di un collegio di avvocati colle sue camere di disciplina permette che anche nella medesima città facciano utilmente le pratiche necessarie a conseguire la qualità di avvocato e l'abilitazione all'esercizio della procura. »

Così procedettero le cose fino allo spirare del 1839.

Senonchè in quell'anno, ai 22 di dicembre, con decreto del Governo della Toscana, fu creato in Firenze un istituto di studi pratici superiori e di perfezionamento diviso in 4 sezioni e composto di 38 cattedre e 12 posti d'aiuto, compresi 2 direttori.

Non era una nuova Università, ma un'appendice alle Università di Pisa e di Siena.

Trovare titolari a quelle cattedre e a quei posti non era difficile; difficilissimo trovare scolari che volessero sobbarcarsi a un nuovo sacrificio di denaro per solo amore di studio e di perfezionamento. D'altronde senza discepoli rendevansi inutili i maestri e non giustificata la spesa. Quindi, per ciò che concerne la facoltà legale, un altro decreto del 23 dicembre statuiva che « tutti i giovani, i quali, dopo aver preso la laurea in una Università della Toscana, vogliono abilitarsi alla professione di avvocato e di procuratore ed agli uffici di magistrato, » dovranno frequentare le lezioni che si danno nell'istituto superiore di Firenze. E così i giovani studenti legge furono obbligati a star lontani non più quattro, ma sette anni, dalle famiglie, e queste a mantenerveli, se i loro mezzi economici lo consentissero. E ciò mentre in tutte le altre provincie del regno è fatta facoltà agli studenti stessi di compiere la loro pratica nelle città capoluogo ove è una Corte d'appello.

Alla pubblicazione dei mentovati decreti, e perchè non avessero forza retroattiva, furono in via di grazia autorizzati i giovani, che avevano già conseguita la laurea, a fare gli studi pratico-legali colle norme prescritte dai regolamenti fino allora in vigore; ma perchè realmente non avessero forza retroattiva era necessario che fossero graziati anche quelli che si trovavano già molto innanzi. . .

**MENICHETTI.** Domando la parola.

**SINIBALDI.** . . negli studi teorici.

Invece questi non ottennero nessuna grazia.

E tra questi sono appunto i ricorrenti, i quali si trovavano nel terzo e nel quarto anno del loro tirocinio.

Senza entrar punto nel merito della questione, se gli studi pratici dell'avvocato, del medico, dell'ingegnere, facciano più utilmente e più efficacemente coll'assistere alle lezioni orali sulle panche della scuola, ovvero alla barra del tribunale, al letto degli ammalati, nelle pubbliche infermerie e alla campagna, o sugli argini di un fiume in piena, le ragioni speciali da me addotte a favore dei postulanti paiono abbastanza solide e fondate, perchè la loro istanza possa essere presa in accurata e sollecita considerazione.

Essi si raccomandano a me, ed io li raccomando alla Camera, chiedendo la dichiarazione d'urgenza alla loro petizione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Menichetti ha la parola: parla sopra lo stesso oggetto?

**MENICHETTI.** Io avrei dovuto prendere la parola per lo stesso oggetto di cui ha parlato l'onorevole Sinibaldi, ma avendo egli abbastanza diffusamente sviluppato la questione, credo inutile di tediare la Camera, e mi limito ad appoggiare la domanda di urgenza.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono opposizioni, è dichiarata di urgenza la petizione 7974.

(È dichiarata d'urgenza.)

**BOGGIO.** Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione riferita sotto il numero 8165 ed a consentirne il rinvio alla Commissione in modo che possa essere riferita unitamente a quella presentata nei di scorsi a nome del generale Solera e decretata anch'essa d'urgenza, e che forse deve riferirsi questa sera.

Il colonnello Vandoni, maggiore in pensione temporaria nel 1848, offrì in marzo di quell'anno il suo braccio al Governo provvisorio di Venezia, che gli conferì più tardi il grado di colonnello.

Caduta Venezia, si ridusse in Piemonte: nel 1859 egli offrì i suoi servigi; posteriormente al trattato di Zurigo gli fu assegnata una pensione di lire 2674 07, quale ex-maggiore dell'esercito austriaco. Ricorse il Vandoni al Ministero protestando che lo pensionava quale ex-maggiore austriaco ledeva i suoi diritti ad essere considerato quale colonnello veneto. Il Ministero rispose si esaminerebbe, si provvederebbe in seguito e presentò difatti una proposta che diventò la legge 30 giugno 1861.

A tenore di questa legge il colonnello Vandoni da capo domandò di essere riconosciuto quale colonnello veneto, ma ebbe una ripulsa dal Ministero.

Ricorre perciò alla Camera affinché sia fatta giustizia sulla sua domanda.

La condizione del signor Vandoni essendo identica a quella del signor Solera, per evitare due discussioni sul medesimo argomento prego la Camera a voler acconsentire che le due petizioni siano riferite nella medesima tornata.

**PRESIDENTE.** La petizione del signor Solera, quantunque decretata d'urgenza, non poté essere rimessa abbastanza in tempo alla Commissione perchè se ne occupasse tostante, e quindi non può ancora essere compresa tra quelle da riferirsi nella tornata di questa sera.

**BOGGIO.** La mia proposta ha solo per iscopo di ovviare a che si discuta due volte l'identica questione; questo scopo è raggiunto ove la petizione Vandoni venga riferita contemporaneamente a quella del generale Solera.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono opposizioni, la petizione 8165 sarà dichiarata d'urgenza, e verrà riferita insieme a quella che porta il numero 8130.

(La proposta è ammessa.)

Furono fatti alla Camera i seguenti omaggi:

Dal prefetto di Torino, 12 esemplari del volume contenente gli atti del Consiglio provinciale, Sessione 1861;

Dal deputato Scocchera, 450 esemplari di una sua relazione all'associazione patriottica tranese;

Dal professore Porrò, da Firenze, 50 esemplari di un suo opuscolo, intitolato: *Applicazione della celerimensura alla misura generale parcellaria ed altimetrica dell'Italia.*

#### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA SULLE MANIMORTE.

**DI CAVOUR, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione nominata per l'esame del progetto di legge per una tassa sulle manimorte.

**PRESIDENTE.** Sarà stampata e distribuita.

**DI CAVOUR, relatore.** La Commissione prega la Camera a volerla decretare d'urgenza.

**PRESIDENTE.** È già compresa fra quelle che devono discutersi prima della proroga.

**DI SAN DONATO.** Prima di cominciare la discussione sul progetto di legge sulla riforma postale, pregherei il signor presidente di darmi facoltà di fare al ministro delle finanze un eccitamento relativamente ai creditori dell'ex-casa reale di Napoli.

**PRESIDENTE.** Quando verrà il ministro delle finanze potrà dirigerli la sua domanda.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA RIFORMA POSTALE.

**PRESIDENTE.** Si riprende la discussione sulla proposta di legge per la riforma postale.

La Camera ricorda che all'articolo 52 il deputato Gallenga proponeva di togliere le parole: *a quello dei senatori e deputati durante l'intera Legislatura.*

Ora il medesimo propone che all'articolo 52 sia sostituito il seguente:

« La franchigia postale è ristretta al Re ed all'amministrazione postale, e limitata, per ciò che spetta a quest'ultima, al semplice libero invio dei plichi nel disimpegno del ramo speciale del proprio servizio. »

La parola spetta al deputato Gallenga per isvolgere questo suo emendamento.

**GALLENGA.** Temo che la Camera non abbia potuto udire il nuovo emendamento che io propongo e che è più largo di quello da me proposto antecedentemente; io pregherei perciò il signor presidente di rileggerlo, o farlo rileggere, ottenendo prima dalla Camera quel poco di silenzio che si possa.

(Il presidente rilegge l'emendamento.)

Dietro i dati statistici esposti nella seduta di sabato dal signor relatore della Commissione, io credo che la Camera si sarà messa in possesso di fatti importanti. Il più importante di essi si è che la franchigia concessa a diverse persone per diritto d'ufficio obbliga l'amministrazione delle poste a portare un valore di 13 milioni di lettere e di altri plichi senza alcuna remunerazione. L'amministrazione postale è perciò passiva di questa ingente somma per motivo del diritto di franchigia.

Io vorrei che questo diritto di franchigia si limitasse semplicemente alla persona del Re ed all'amministrazione postale, attivamente però, per quanto spetta a quest'ultima, non passivamente, cioè a dire l'amministrazione postale potrebbe mandare dispacci e plichi secondo le occorrenze del proprio servizio, ma nessun cittadino italiano potrebbe affidare una lettera alla posta senza pagare la tassa postale.

Signori, noi abbiamo discusso una legge, la quale si deve chiamare *riforma postale*; abbiamo per conseguenza messo avanti alcuni importanti principii e poste in campo alcune gravissime questioni. Nessuno di questi principii è stato stabilito e nessuna di queste questioni è stata sciolta, secondo me, in modo soddisfacente.

Noi non abbiamo stabilito nè il principio della libertà, nè quello opposto del monopolio, perchè abbiamo poste a questo tante eccezioni che rendono questo diritto del Governo quasi illusorio. Non abbiamo stabilita una tassa uniforme (il che era uno dei vantaggi di questo progetto di legge) perchè

abbiamo fatto differenza tra le poste generali per tutto il regno e le poste per distretto. Non abbiamo messo una tassa minima, non abbiamo conservata l'antica tassa, e non abbiamo sostituita quella tassa minima che era proposta. Non abbiamo dunque, secondo me, raggiunto alcuno di quegli scopi che noi ci eravamo prefissi; non abbiamo adempiuto ad alcuno dei doveri che c'incombevano; resterebbe dunque a sciogliersi in modo soddisfacente la questione non meno importante di tutte le altre, la questione della franchigia postale.

Originariamente io non proponeva se non che di privare i membri del Parlamento di una franchigia passiva, la quale, anche al giorno d'oggi, è piuttosto un incomodo che un vantaggio, e che, adottata questa legge, la quale raddoppia il prezzo delle lettere non affrancate, diventerà un grave inconveniente per noi, non solamente col caricarci di lettere in modo soverchio, ma anche coll'obbligarci ad affrancare le lettere che noi manderemo.

Adesso io proporrei per conseguenza logica d'estendere la mia idea un poco più lontano, cioè di togliere ad ogni cittadino di poter scrivere a qualunque persona del regno, eccettuato il Re, senza che la lettera sia pagata.

Quanto poi alle persone in ufficio, ai capi di dicastero, ai ministri ed altri funzionari, dovranno anch'essi pagare con francobolli le lettere che essi mandano, tenendo naturalmente conto, tra le spese d'ufficio, dei francobolli che ad essi occorrerà d'usare.

Io credo che questo semplificherebbe di molto il sistema postale, che gioverebbe grandemente al disimpegno degli affari, e che soprattutto salverebbe le finanze da una perdita di parecchi milioni. Certamente che una misura così radicale, una legge che mette la scure alla radice di un male così inveterato, da principio potrà cagionare qualche inconveniente, ma quando si tratta di provvedimenti, di riforme importanti, io credo che la Camera debba mostrare coraggio, debba mettere avanti un principio fermo, sicuro, e sostenerne le conseguenze.

Epperò propongo in primo luogo l'emendamento che l'onorevole presidente ha testè letto; quando la Camera non lo accetti, ritorno al mio primitivo emendamento che tende a privare i membri del Parlamento della loro franchigia passiva; quando la Camera rifiuti anche questo, proporrò che si divida quell'emendamento e che si proponga solamente l'abolizione della franchigia pei deputati, giacchè l'onorevole Salaris diceva opportunamente non essere bene che la Camera decida di ciò che spetta al Senato; e quando questa Camera dia un esempio di sacrificio dei propri privilegi per sé medesima, io non dubito che quell'esempio sarà prontamente seguito dall'altra Assemblea.

**PRESIDENTE.** Domando se l'emendamento Gallenga sia appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Resta adunque il primitivo emendamento del deputato Gallenga.

**BARBAVARA, commissario regio.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Parli.

**BARBAVARA, commissario regio.** Il Ministero non può accettare i diversi emendamenti proposti dall'onorevole deputato Gallenga, e prega la Camera a voler approvare l'articolo quale venne proposto nel progetto.

L'onorevole deputato Gallenga, in difesa del suo emendamento, parlò dei guadagni che l'amministrazione farebbe quando la franchigia fosse tolta alla pubblica amministrazione.

Avvertirò che questi guadagni l'amministrazione presso noi non li fa, né li potrebbe fare, né si fanno in verun altro paese.

**PRESIDENTE.** Osservo all'onorevole commissario regio che il nuovo emendamento del deputato Gallenga non è stato appoggiato, e quindi non può cadere in discussione. L'emendamento che ora si discute è il primitivo, quello cioè che toglierebbe la franchigia postale ai deputati ed ai senatori durante la Legislatura:

Pongo dunque ai voti l'emendamento primitivo proposto dal deputato Gallenga.

Vuole che se ne faccia la divisione?

**GALLENGA.** Sì, dev'essere diviso.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti l'emendamento nella parte che toglie la franchigia postale ai deputati.

(Non è approvato.)

Vuole che ponga ai voti la seconda parte?

**GALLENGA.** No!

**PRESIDENTE.** Cessa il bisogno di porre ai voti la seconda parte.

**SANGUINETTI.** Domando la parola.

Voglio ritirare l'emendamento che ho proposto nella seduta di sabato, perchè l'onorevole commissario regio mi dichiarò che sarebbesi provveduto nel senso da me proposto colle disposizioni da inserirsi nel decreto reale, di cui si parla nell'ultimo alinea di quest'articolo.

**PRESIDENTE.** Il deputato Chiavarina propone che all'articolo 32 si faccia la seguente aggiunta:

« La franchigia del carteggio dei membri del Parlamento comincia venti giorni prima dell'apertura della Legislatura, e sarà continuativa venti giorni dopo la chiusura della medesima. »

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Non è approvata.)

Il deputato Tonelli ha la parola su quest'articolo.

**TONELLI.** Quando io domandava se il Ministero credesse dover comprendere nella categoria del pubblico servizio la trasmissione degli atti originali e delle copie agli uffici del registro, onde accordare ai notai e segretari di mandamento la franchigia postale, mi riservavo ancora, pel caso che il mio concetto venisse respinto, di proporre un temperamento che valesse insieme a garantire la pubblica fede ed a far entrare nelle casse dello Stato un reddito che altrimenti loro sfuggirebbe.

Due fatti sono incontestabili: l'uno, che grandissima è la quantità dei contratti che fanno in luoghi lontani ai centri nei quali sono stabiliti gli uffici del registro e, dirò di più, del bollo e delle ipoteche; l'altro, che i notai, i segretari e le parti, per trasmettere a questi centri gli atti onde registrarli, bollarli, ipotekarli, non sono obbligati a servirsi della corrispondenza postale, anzi non possono assolutamente prevalersi di questo mezzo, perchè col mezzo della posta non è ammessa la trasmissione di denaro effettivo. Perciò loro è indispensabile valersi di particolari mezzi.

E da qui due conseguenze emergono: l'una, che gli atti originali ai quali è affidata la fede dei contratti, e che la legge con tanta gelosia vuole custoditi dai pubblici funzionari, debbono poi da questi affidarsi a mercenari pedoni, quindi un evidente pericolo che la pubblica fede sia violata; l'altra, che la cassa dello Stato nulla può incassare od utilizzare sopra siffatte corrispondenze, senza che ai funzionari medesimi ed al pubblico ne venga un vantaggio, giacché

forse più costerà loro la mercede ai particolari corrieri che la discreta tassa di spedizione per posta.

Senonchè, essendo ora stata distribuita la legge sul registro modificata dal Senato, io veggio che all'articolo 33 è stata portata questa sostanziale modificazione, che porta doversi eseguire la registrazione sopra una copia da spedirsi dai notai e segretari.

Questa disposizione suffraga alla garanzia della pubblica fede e credo che la Camera la confermerà, ed in questo caso cesserebbe uno dei motivi pei quali io opinava dovesse accordarsi ai notai e segretari la franchigia postale.

Resta però l'altro motivo, cioè quello di procurare alle finanze un vantaggio col facilitare pel mezzo postale le corrispondenze degli accennati pubblici funzionari.

Colle spiegazioni già date dall'onorevole Susani nella precedente seduta io veggio che la tassa postale per la trasmissione dei pieghi manoscritti, compresa pure quella per il vaglia postale e la lettera, è così lieve che determinerà i notai e segretari a preferire la posta e ad abbandonare particolari corrispondenze.

Ma ad assicurare ciò, io veggio indispensabile che in via regolamentale sia statuito che i ricevitori del registro accettino i vaglia postali come danaro sonante pel pagamento della tassa, e che il piego che ritorna dal pubblico ufficio del registro al segretario o notaio non vada soggetto a nuovo pagamento di tassa postale.

La prima di queste disposizioni troverà luogo nell'esecuzione della legge sul registro, ma la seconda dev'essere presa in considerazione nell'esecuzione della legge postale. E credo infatti che, professati gli atti, la parte ha adempito al proprio obbligo in faccia alla legge; perciò credo anche che sia parte del pubblico servizio restituire i recapiti registrati e le bolle di registrazione senza ulteriori spese.

Nè potrebbero temersi contravvenzioni perchè il piego degli atti e delle ricevute parte da un pubblico funzionario interessato a tutelare l'interesse delle finanze e soggetto a gravi pene in caso di prevaricazione.

Senza pertanto fare una speciale proposta, io nutro fiducia che il Ministero, preoccupandosi del vantaggio che arrecherà alle finanze, accorderà al ritorno degli atti e delle ricevute la franchigia postale e prescriverà ai ricevitori del registro di accettare i vaglia postali in luogo di danaro effettivo pel pagamento delle tasse.

Vorrei domandare uno schiarimento all'onorevole commissario regio, cioè se creda di estendere l'esenzione, per ragione di pubblico servizio, anche al carteggio, alla trasmissione dei plichi che ha luogo tra il presidente della deputazione provinciale ed i membri della medesima, dei quali membri alcuni possono risiedere nel capoluogo della provincia dove si raduna la deputazione, ma molte volte, secondo le accidentalità, possono risiedere fuori del capoluogo.

Gra la trasmissione di questo carteggio è molto voluminoso, ed io credo che, quando questi membri non godessero della franchigia della tassa postale, i comuni o le provincie andrebbero sottoposti a dispendi molto gravi.

**BARBAVARA, commissario regio.** I limiti delle franchigie vengono determinati da decreti reali. La franchigia è limitata ed illimitata: tanto la franchigia limitata come l'illimitata non ha mai luogo per le corrispondenze di qualsiasi autorità verso un privato. Il privato quando riceve una lettera da un pubblico funzionario è obbligato a pagarne la tassa. Quindi, se si tratterà di una corrispondenza tra i presidenti della deputazione provinciale con pubblici funzionari,

non vi sarà difficoltà per accordare l'esenzione della tassa, ma se si trattasse di corrispondenze dirette ai membri della deputazione stessa, questa esenzione non potrebbe essere consentita.

Del resto, siccome un decreto reale deve determinare il limite di queste franchigie, sarà allora che il Ministero potrà tener conto delle fatte osservazioni per vedere se si abbia a stabilire anche in questo caso la franchigia.

**SCALINI.** Lo ringrazio delle spiegazioni date, e raccomandando seriamente questo caso all'attenzione del commissario regio, perchè dall'accidentalità del trovarsi un deputato nel capoluogo o fuori di esso, ne deriverebbe per questo un'accidentale diversità di spese. I membri delle deputazioni ricevono i pieghi del proprio ufficio per istudiarli e riferire sulle questioni che loro sono distribuite dai presidenti delle deputazioni; così a questi membri conviene una qualifica mista di privati cittadini e di membri della deputazione provinciale, a seconda che si trovano uniti in Consiglio o fuori di esso.

**PRESIDENTE.** Non essendovi alcuna proposta, pongo ai voti l'articolo 32.

(La Camera approva.)

**ANNUNZIO DELLA NOMINA DEL SIGNOR CONFORTI  
A MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.**

**PRESIDENTE.** Il presidente del Consiglio ha la parola.

**RATTAZZI, presidente del Consiglio.** Ho l'onore di annunciare alla Camera che S. M. il Re con decreto di quest'oggi ha nominato ministro guardasigilli il signor avvocato Conforti, membro di questa Camera.

**PROPOSTE SULL'ORDINE DEL GIORNO, E INCIDENTE RELATIVO ALLA SPESA PER L'ESPOSIZIONE DI FIRENZE.**

**PRESIDENTE.** Il deputato Conti ha la parola sull'ordine del giorno.

**CONTI.** Proporrei alla Camera, mi rincresce di doverlo fare, ma proporrei alla Camera un'altra seduta straordinaria. (*Mormorio*) La Camera avrà la bontà di udire quale sia la gravità della cosa per la quale io la chiedo prima di pronunziare un voto negativo.

Si tratta dei servizi marittimi, i quali devono mettere in comunicazione la Sicilia col resto dell'Italia; servizi assolutamente necessari, essendochè trattasi di un'isola, la quale, come ben si comprende, non ha altra maniera di comunicazione col resto d'Italia. Se la convenzione Florio, di cui voglio parlare, non fosse discussa ed approvata prima della proroga, non vi sarebbe alcuna possibilità che il signor Florio fosse in grado di comperare in tempo i piroscafi necessari a questo servizio.

Essendo perciò urgente di far precedere questa discussione all'imminente proroga, io prego la Camera che nella sera di giovedì voglia tenere una seduta straordinaria, affine di occuparsi di questa convenzione, la quale faceva parte della legge sopra i servizi postali marittimi nel Mediterraneo e nell'Adriatico che ho avuto l'onore di riferire alla Camera per quanto riguarda le due convenzioni Accossato e Rubattino, le quali, essendo state dalla Camera approvate, rendono

più agevole la discussione di quest'ultima, che in gran parte contiene articoli egualmente compilati.

Unitamente poi a questa pregherei la Camera a voler discutere nella stessa tornata un'altra legge di cui ho pure l'onore di essere relatore, la quale riguarda le spese straordinarie sul bilancio del 1862 per la costruzione di magazzini a ricovero del materiale da guerra.

Il nostro materiale da guerra, che costò tanti e tanti milioni, si troverebbe in pericolo di essere sciupato, se al Governo non fosse data sollecitamente facoltà di costruire i magazzini nei quali ripararlo dalle intemperie.

Questa del resto è una legge che non ha bisogno di lunga discussione, e pregherei perciò la Camera a comprendere ambedue le accennate leggi nell'ordine del giorno della seduta serale, che spero vorrà fissare per giovedì.

**DEPRETIS, ministro dei lavori pubblici.** Io appoggio la domanda dell'onorevole Conti, ed aggiungo una sola osservazione.

La legge relativa alla navigazione postale, che fu votata dalla Camera, comprendeva tre diversi contratti: il contratto Rubattino, il contratto Accossato ed il contratto Florio. Nell'esaminare questa legge la Commissione ha creduto di sospendere il suo giudizio sopra quella parte di essa che riflette la convenzione Florio.

Adesso le difficoltà che presentava quest'ultima convenzione sono interamente spianate. La Camera adunque deve considerare questa legge come una parte di quella che è già stata approvata.

Siccome poi quella legge contemplava i servizi postali nel loro complesso, non ostante l'approvazione della Camera, la legge rimarrebbe incompleta senza l'approvazione della convenzione Florio. Così pregherei la Camera a voler annuire alla proposta del deputato Conti, di tenere una seduta straordinaria nella sera di giovedì.

**PRESIDENTE.** Il deputato Conti propone che la Camera voglia tenere una seduta straordinaria nella sera di giovedì per discutere queste due leggi che sono d'urgenza, la prima relativa alla convenzione Florio, concernente un servizio postale marittimo; la seconda relativa ai magazzini pel ricovero del materiale da guerra.

Pongo ai voti questa proposta.

(È approvata.)

Il deputato Giovanni Ricci ha la parola.

**RICCI GIOVANNI.** Vorrei pregare il signor presidente del Consiglio di favorirmi uno schiarimento.

Alcuni giornali hanno annunziato essere intenzione del Ministero di sopprimere le scuole di marina di Napoli e di Genova. Allegansi dei dissensi fra gli alunni dell'uno e dell'altro istituto, e sebbene un giornale officioso abbia negato i dissensi, tuttavia io so da fonte attendibile essere anche per altri motivi intenzione del Governo di addivenire alla soppressione di quei due istituti, per fonderli in uno e trasferirli altrove.

Quotora ciò sia, non intendo per ora di entrare nel merito di sì importante misura, tanto in ordine alla utilità, quanto alla opportunità, soltanto m'interessa di mettere il Governo e la Camera in avvertenza, e riflettere...

**DI SAN DONATO.** Domando la parola.

**RICCI GIOVANNI.** . . come questi istituti di sommo interesse nazionale siano stati eretti per regii editti o disposizioni analoghe, e che quindi non è che per legge che possono essere soppressi.

Ciò io dico tanto più affinchè, durante la proroga, non si venga a sopprimere con un decreto reale quei due istituti, e

mettere la Camera nella condizione di subire la così detta teoria dei fatti compiuti.

**CASTAGNOLA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al presidente del Consiglio.

**RATTAZZI,** presidente del Consiglio. Darò una risposta che forse renderà inutile ogni altra interpellanza a questo riguardo.

Si è veramente discusso nel seno del Consiglio se fosse o no conveniente di riunire le scuole di marina. L'idea che il Consiglio si proponeva era quella di far scomparire ogni divisione ed ogni traccia di antiche separazioni non tra gli alunni, ma tra la marina delle varie provincie italiane, tra la marineria napoletana e la genovese, ed altre. Parrebbe che questo scopo meglio si possa raggiungere quando le varie scuole fossero riunite in una od almeno quando tutti gli alunni fossero costretti a frequentare per qualche tempo una scuola medesima.

Noti però il signor Ricci che non si tratta di sopprimere le scuole di Genova e di Napoli. No, queste scuole si conserverebbero; bensì diverrebbero scuole preparatorie, e se ne istituirebbe un'altra, per così dire, complementare in un'altra località.

Ma debbo dichiarare che su questo finora il Consiglio non ha presa alcuna deliberazione definitiva; è una proposta che si è esaminata e discussa in Consiglio, senza che però si sia preso per anco un partito decisivo. Da ciò agevolmente si comprende che tanto meno il Consiglio ha esaminato se, per mandare a compimento la deliberazione che sarà per prendere, basti un semplice decreto reale, oppure sia necessaria la presentazione di un formale progetto di legge da approvarsi dal Parlamento.

Anche su questo però, senza che io creda poter esprimere per ora intorno a ciò una fondata opinione, dirò tuttavia sembrarmi che sia piuttosto il caso di una legge, anziché di un semplice decreto; poichè, senza dubbio, sarà necessario lo stanziamento di una somma, e quando si tratta di stanziare somme è sempre necessario il voto del potere legislativo.

Ma, ripeto, il Consiglio non ha spinto sino a questo punto il suo esame, quindi mi sarebbe impossibile prendere un formale impegno su questo argomento.

Se però si stimerà necessaria una legge, il Ministero la presenterà senza alcun dubbio, poichè in questa parte io posso assicurare l'onorevole Ricci e la Camera che, sempre quando si tratterà di alcuna disposizione la quale abbia bisogno di una legge, il Ministero non provvederà con decreti nè durante i lavori parlamentari, nè a Camera chiusa. Non sono invero di parere che sia nelle attribuzioni del potere esecutivo di far leggi con semplici decreti reali (*Bravo!*), anche colla condizione di presentarli all'approvazione del Parlamento a cosa compiuta. Ciò può essere ammesso nei casi assolutamente straordinari e quando vi sia di mezzo la salute del paese; ma, fuori di questi casi, certamente non può appartenere al potere esecutivo la facoltà di far leggi con semplici decreti reali per costringere poi il Parlamento ad approvare quando il fatto compiuto toglie gran parte di libertà al potere legislativo. (*Vivi segni di approvazione*)

**RICCI GIOVANNI.** Io prendo atto con soddisfazione di queste ultime parole del presidente del Consiglio, e sono certo che esaminando la pratica non si verrà mai a sopprimere per decreto reale i due più benemeriti istituti militari marittimi che esistono nel regno.

**ALLIEVI,** relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per autorizzazione di maggiori spese sul bilancio del 1861 del Ministero di agricoltura,

industria e commercio per l'esposizione italiana di Firenze.

**PRESIDENTE.** Sarà stampata e distribuita.

La parola spetta al ministro d'agricoltura e commercio.

**PEPOLI GIOACHINO,** ministro per l'agricoltura e commercio. La cedo al deputato Menichetti.

**MENICHETTI.** Signori, se havvi progetto che meriti di essere discusso precedentemente ad ogni altro, egli è certo quello delle maggiori spese per l'esposizione di Firenze, per la quale ora è presentata la relazione.

Perchè la Camera abbia un'idea di quello di cui si tratta, permetta che io l'avverta che queste maggiori spese sono dovute in gran parte a piccoli negozianti, i quali hanno compromesso il loro commercio; sono dovute ai capi di bottega, i quali non possono rimanersi in disimborso del menomo capitale; sono dovute ad operai, i quali hanno lavorato per diversi mesi al palazzo dell'esposizione e che da sei mesi attendono dal Parlamento il compenso delle loro fatiche e dei loro sudori. È inutile, o signori, che io vi dica lo scompiglio che questo ritardo ha portato, i sacrifici a cui dovettero andare soggetti tutti questi creditori. Io conosco moltissimi che vivevano prima in una certa agiatezza e che oggi sono in tristissime condizioni; molti che hanno dovuto vendere persino le migliori suppellettili per far fronte agli impegni contratti in tre mesi di lavoro senza retribuzione; altri che sono stati chiamati in giudizio da creditori che hanno loro somministrato la materia impiegata per il palazzo dell'esposizione.

Non la finirei più se volessi continuare ad enumerare queste miserie. Vi basti che alcuni, spinti all'estremo, sono stati costretti a intentare delle liti contro il Governo.

Io vi domando, o signori, se questa è moralità. Un Governo tradotto in giudizio come debitore insolvente, un Governo che trattiene all'operaio la sua mercede!

Quando si colpiscono tanti interessi, quando si disturba l'economia di tante famiglie, signori, deve cessare ogni altra considerazione, e la questione che rimane è questione di moralità.

Conchiudo pregando la Camera a volere, a nome della sua stessa dignità, mettere in discussione questo progetto il più presto possibile con una seduta straordinaria e, meglio, nella stessa seduta di giovedì sera.

Rammenti la Camera che il ritardo di 24 ore può essere fatale a molte famiglie. Io mi adoprero presso il ministro del commercio ed il ministro della finanza con ogni maniera di premure.

Io spero che le condizioni speciali di molti fra i creditori e l'opinione concorde di tutti gli uffizi della Camera che, cioè, le spese dell'esposizione debbano essere pagate, avranno efficacia nell'animo del ministro; e se riuscirò ad ottenere che si mandi a Firenze una somma per far fronte ai bisogni più urgenti, sappia fin d'ora la Camera che il ministro avrà obbedito non solo ad un sentimento di umanità, ma anche di moralità e di dovere.

**PEPOLI GIOACHINO,** ministro per l'agricoltura e commercio. Io debbo appoggiare caldamente la proposta del deputato Menichetti.

I fatti da lui esposti pur troppo sono reali. È necessario, è urgente che cessi lo scandalo prodotto dal vedere operai che non sanno a chi rivolgersi per conseguire il pagamento della loro mercede.

Io quindi prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza questa legge, e a non separarsi prima di aver deliberato in proposito.

**VALERIO.** Io sono afflitto nel sentire la parola di scan-

dalo, a sentire lo Stato chiamato *debitore insolvente*, a udir parlare di dolori inflitti dallo Stato in questa vertenza della esposizione.

Parliamoci chiaramente. Quando si tratterà dell'approvazione di questa legge, non si tratterà di debiti che abbia incontrati lo Stato, o di scandali che lo Stato abbia dati.

Io voglio sperare che scandali non ce ne siano stati; ma se questi avvennero, il primo sarà quello che dopo aver chiesto alla Camera settecento cinquanta mila lire, ed aver assicurato ed alla Camera ed alla Commissione che con 750,000 lire si sarebbe fatta la spesa, si sia poi speso tre milioni e più centinaia di migliaia di lire. (*Bravo!*)

Io lo dico sinceramente, signori, quando questa legge verrà in discussione io domanderò (e credo che ciò facendo farò non solo il mio debito, ma farò cosa che sarà grata a tutto il Parlamento), io domanderò che si faccia sopra di quest'atto una severa inchiesta. (*Bene!*) Fatti consimili non devono passare a questo modo. Non deve essere permesso a nessuno, mentre sta aperto il Parlamento, ed anche nella sua assenza, di trasgredire a questo modo una legge votata dal Parlamento e le assicurazioni date al medesimo.

Signori, io sono stato relatore di quella legge, la quale è stata abbastanza combattuta. Nella Commissione, ed io con lei, ci siamo adoperati nel miglior modo possibile per assicurarci che venivamo a sostenere davanti alla Camera una cosa che era vera.

Signori, questa verità è stata scambiata dolorosamente dal fatto.

Io lo ripeto: spero che scandali non vi siano stati, che nulla si sia fatto che non abbia potuto o dovuto essere fatto; ma non posso ammettere che si venga a nome dei principii di umanità, che non hanno nulla a che fare con questa questione, ad impietosire, direi così, il pubblico ed il Parlamento sopra un fatto, sul quale, piuttosto che la pietà, io credo che è necessario invocare la severità del Parlamento.

L'onorevole presidente del Consiglio dei ministri ci ha dichiarato oggi che egli non crede che si possano fare, anche vacante il Parlamento, delle leggi col mezzo di decreti, per invocare poi l'approvazione del Parlamento, che poi bisogna dare per necessità.

Ora io dico che è molto più grave il fatto di cui si parla.

Una legge è stata fatta, in cui fu segnato un limite di spesa; questa spesa fu quintuplicata. (*Bene!*)

Con questa stregua chi ha fatto le spese ha fatto assai più che non una legge con un decreto.

Ora, quando si viene a chiedere la sanzione di questo fatto al Parlamento con la rappresentanza delle persone che saranno state ingannate senza cattiva intenzione, senza intenzione di far male, ma che saranno state ingannate non da noi, ma da chi imprudentemente si è inoltrato in questo modo nelle spese, io credo mio debito di oppormi vivamente a ciò che in questa questione si proceda con fretta o con leggerezza.

Io lo dico, e lo ripeto: quando verrà questa discussione io chiederò che si faccia un'inchiesta, e non posso ammettere che alcuna urgenza ci possa spingere al punto di lasciare che una legge discussa e votata nel Parlamento sia in questo modo oltraggiata.

**COLOMBANI.** Chiedo di parlare sull'ordine della discussione.

**PRESIDENTE.** Il ministro per l'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

**PEPOLI GIOACHINO,** ministro per l'agricoltura e commercio. Domandando alla Camera di discutere d'urgenza

questa legge, io non credo di aver offeso per nulla il Parlamento.

Io prego l'onorevole Valerio di ricordare che gli operai di Firenze, ai quali io alludo, vivono realmente in uno stato di dolorosa incertezza, che sono seguiti molti fallimenti e che molte famiglie sono state rovinate da questo fatto. Domandando al Parlamento che si discuta d'urgenza questa legge, io chieggo che si sciolga la questione, acciocchè gli operai sappiano a chi dovranno rivolgersi per essere soddisfatti.

Io credo che la Camera, quando avrà esaminata la relazione che ha deposta oggi sul banco della Presidenza l'onorevole Allievi, potrà venire nella deliberazione di votare questa legge; ma intanto prego l'onorevole Valerio di ammettere l'urgenza, perchè vi sono degl'interessi di terzi, i quali non si possono lasciare in sospenso più lungamente senza offendere i principii della più stretta equità.

Prego quindi la Camera ad ammettere l'urgenza di questa legge.

**PRESIDENTE.** Avverto gli oratori a limitarsi unicamente a parlare dell'urgenza e non della legge.

Il deputato Colombani ha facoltà di parlare.

**COLOMBANI.** Ho chiesto la parola per una mozione d'ordine.

Volevo appunto pregare la Camera di restringere la questione entro il limite che fu indicato testè dall'onorevole presidente, altrimenti anticipiamo una discussione che deve venir dopo.

Quanto all'urgenza io sarei disposto ad adottarla; ma non vorrei che la legge fosse mandata ad una seduta di sera; vorrei che fosse discussa e votata prima delle vacanze, ma dopo le leggi d'imposta. Se abbiamo volontà e tempo di fare delle sedute di sera, è meglio che impieghiamo anche questo tempo per votare le leggi d'imposta, le quali sono molto più interessanti. Per pagare bisogna far danaro.

**PRESIDENTE.** Il deputato Allievi ha facoltà di parlare.

**ALLIEVI.** Ho domandato la parola allorchè il deputato Valerio, a proposito della domanda d'urgenza, si era permesso di fare una larga escursione nel merito della legge e di sollevare delle considerazioni le quali realmente avrebbero provocata una risposta. Io credo che non sia questo il momento in cui si debba agitare la questione. Accetto la riserva che il signor presidente volle imporre alla discussione nostra, e non rispondo quindi alle cose che sono state, per così dire, sfiorate dall'onorevole Valerio nel suo discorso, ma protesto da parte mia contro chi vuole pregiudicare indirettamente una questione e gettare, per così dire, una luce favorevole o sfavorevole sopra un dato progetto di legge in occasione di una domanda d'urgenza, la quale è appoggiata a dei motivi che sono affatto estranei all'intrinseco della legge medesima. Diffatti tutte le ragioni addotte dall'onorevole Valerio tendono a discutere la responsabilità delle persone che possono aver fatte queste spese, ma il problema della responsabilità è appunto quello che interessa di sciogliere, affinchè i terzi, i quali sono affatto estranei a questa complicazione, possano ottenere quello che è loro dovuto.

Questo è il motivo d'urgenza a cui si appoggiava l'onorevole Menichetti e a cui fa eco il Ministero. Io prego quindi la Camera affinchè, avendo unicamente presenti questi motivi d'urgenza, voglia lasciare intatta la questione e respingere qualunque argomentazione nel merito, la quale non trova qui nè il tempo per esser discussa, nè l'occasione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Bottero ha facoltà di parlare.

**BOTTERO.** Volevo fare queste stesse osservazioni.

**SUSANI.** Avevo domandato la parola sull'ordine della discussione per fare una proposta.

**PRESIDENTE.** La faccia pure.

**SUSANI.** Io non posso dividere l'opinione dell'onorevole deputato Colombani, perchè considero necessario che sia appunto sciolta questa questione della responsabilità, onde gli operai, i quali sono in credito, sappiano a chi rivolgersi. Io propongo quindi alla Camera che abbia questo progetto di legge da portarsi in discussione nella seduta straordinaria stata stabilita per la sera di giovedì, nella quale io spero che riusciremo a votare tutti e tre quei progetti di legge, perchè il progetto Florio fu già in massima approvato dalla Camera. . .

**PRESIDENTE.** Mi perdoni, ma questa non è una proposta nuova. Questa è già la proposta dell'onorevole Menichetti che poi venne emendata dall'onorevole Colombani, e che io porrò ai voti secondo l'ordine stabilito dal regolamento. Ma intanto ella ora verrebbe a togliere il turno agli altri oratori.

Il deputato Mellana ha la parola.

**MELLANA.** L'onorevole relatore ci diceva che havvi un problema da sciogliere. Il problema è sciolto da lungo tempo: chi comanda paga. (*Si ride*) Ed io non so comprendere come lo Stato possa essere chiamato in giudizio. Egli non può esserlo se non fino alla concorrente della somma che trovasi stanziata in bilancio; diversamente chi ha comandato, paghi. Quando il Parlamento crederà di dover rimborsare queste spese, le rimborserà a chi avrà pagato; ma il dire che gli operai possano dirigersi verso il Governo questo è quello che io non posso ammettere.

Come non posso ammettere un'altra proposizione che fu emessa dall'onorevole Menichetti, il quale, non contento di chiedere l'urgenza pel progetto di legge, ha lasciato intravedere che quasi quasi egli avrebbe indirettamente invitati i ministri a spedire dei mandati. Se i ministri attuali vorranno condividere la responsabilità di quelli scaduti, essi lo possono ben fare, ma la Camera non dà nè tacitamente, nè apertamente di questi incarichi ai ministri di violare la legge. (*Bene! a sinistra*)

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Valerio per un fatto personale.

**VALERIO.** Io respingo nettamente la redarguizione che mi ha mandata, fuori di proposito, l'onorevole deputato Alievi.

Egli ha detto che io mi sono permesso d'entrare nel merito della questione. Io noto alla Camera che ho risposto puramente e semplicemente alle cose che sono state dette alla Camera dall'onorevole Menichetti e dal ministro per l'agricoltura e commercio.

L'onorevole Menichetti ha voluto rafforzare questa sua domanda d'urgenza con considerazioni di merito. Io non poteva rispondere alla sua domanda. . . .

**MENICHETTI.** Domando la parola.

**VALERIO.** . . . senza entrare in quelle considerazioni di merito.

Dopo le parole che ha detto l'onorevole Mellana, poco mi resta a dire: perchè egli è ben evidente che questa considerazione che si vuol mettere avanti come una ragione per ammettere l'urgenza, cioè che vi sono degli operai che non sanno da chi essere pagati, non è considerazione che stia.

Il fondo che noi abbiamo votato è un fondo di 750,000 lire. Lo Stato non ha altro debito che 750,000 lire.

Chi ha dato gli ordini penserà a pagare. Starà poi al Parlamento (io non voglio precipitare la discussione) il vedere se debbesi rimborsare chi paga, o se in qualche modo deb-

bansi alleviare le perdite che possono essere nate da questo che io non esiterò a chiamare mal fatto.

Aggiungo ancora contro la domanda d'urgenza, che questa non è legge che possa essere approvata in breve tempo. Una discussione abbastanza lunga è necessaria, e siccome la Camera ha creduto necessario di restringere le sue tornate al tempo necessario per le leggi di finanza, così io credo che ora l'ammettere l'urgenza sarebbe cosa contraria alla natura della discussione per cui si domanda l'urgenza, e contraria anche alle deliberazioni che ha prese la Camera.

All'onorevole ministro d'agricoltura e commercio osserverò che, nella sua prima allocuzione, forse senza intendimento di dir ciò, aveva dichiarato alla Camera che era necessario che la legge fosse presto *votata*, perchè si potesse presto pagare.

Siccome questa parola *votata* andava un po' troppo d'accordo colle conclusioni a cui troppo evidentemente accennava l'onorevole Menichetti, mi son creduto in diritto di rivolgere anche a lui le mie osservazioni.

**PRESIDENTE.** Il ministro d'agricoltura e commercio ha la parola.

**PEPOLI GIOACHINO,** ministro per l'agricoltura e commercio. Io spero che la Camera accetterà l'urgenza; ma perchè non si rinnovino più in altra esposizione gli stessi guai di questa, mi permetta la Camera di prendere quest'occasione per domandarle, prima di prorogarsi, di votare i fondi per l'esposizione di Londra.

Io non vorrei trovarmi nella circostanza di dover fare queste spese senza esservi autorizzato.

I nostri prodotti destinati a Londra sono già in gran parte spediti. Il Ministero finora non ha speso più di 200,000 franchi che gli sono stati assegnati per i trimestri che sono stati votati; ma nell'avvenire egli sarebbe costretto a fare altre spese.

Io non potrei assumere sopra di me di fare queste spese, se il Parlamento non le autorizzasse. Ciò sarebbe lo stesso che dirmi di sospendere tutti i preparativi che si sono fatti a quest'uopo.

Quindi pregherei la Camera a voler votare d'urgenza la legge sull'esposizione di Londra, perchè, ripeto, non voglio assumere sopra di me di fare delle spese che non sono state approvate preventivamente dal Parlamento. (*Bravo!*)

**BOGGIO.** La domanda d'urgenza pel disegno di legge relativo all'esposizione di Firenze essendo sola in discussione, limiterò a quest'argomento il mio discorso, non ostante la escursione fatta sopra un altro soggetto dal signor ministro per l'agricoltura e commercio.

Siccome voterò contro la domanda d'urgenza fatta in favore del disegno di legge relativo all'esposizione di Firenze, desidero esporne i motivi.

Avrei creduto inutile entrare in queste spiegazioni se il signor ministro per l'agricoltura e commercio non avesse stimato necessario d'associarsi all'onorevole Menichetti non solo nel farci un quadro lagrimevole delle condizioni in cui versano attualmente i creditori per le spese fatte per quella esposizione, ma eziandio sul chiamare in colpa di ciò il Governo, lo Stato.

Il quadro lagrimevole che il signor ministro e l'onorevole Menichetti ci hanno fatto rende assai difficile la condizione di coloro che respingono la domanda d'urgenza, perchè sembra che vogliano prolungare uno stato di cose che certamente è rincresevole sia nato. Ciò non ostante voterò contro la domanda d'urgenza, perchè in questo caso il solo voto d'urgenza basta a pregiudicare la questione. Dal momento che



un nostro collega ha dichiarato (come era in diritto di fare senza eccedere i limiti della discussione, siccome gli venne erroneamente rimproverato), dal momento, dico, che un nostro onorevole collega ha dichiarato che quando verrà in discussione questo disegno di legge egli domanderà un'inchiesta, è ovvio lo scorgere che essa non può venire sollecitamente votata. E la inchiesta fin d'ora potete essere certi che almeno almeno saremo in due a domandarla e ad appoggiarla vivamente.

Votandosi sin d'ora l'urgenza per questa proposta di legge, si viene già a pregiudicare la questione. La Camera vorrà forse nondimeno far atto di condiscendenza verso il signor ministro, il quale con una generosità degna della massima lode vuole condividere, a quanto sembra, la responsabilità di coloro che l'hanno preceduto sul seggio ch'egli occupa attualmente.

**DI CAVOUR.** Chiedo di parlare.

**BOGGIO.** Ma appunto perchè è probabile che l'urgenza sia ammessa, riesce necessaria una dichiarazione dalla quale risulti come in ogni caso quel voto non debba pregiudicare la questione molto opportunamente sollevata dall'onorevole Valerio.

Desidero che l'inchiesta riesca favorevole a tutti i responsabili passati e presenti di quanto si è operato in occasione di quell'esposizione; ma dirò io pure che sarebbe in verità scandaloso che quando una spesa è nella sua esecuzione quintuplicata, il Parlamento non mostrasse di volersi preoccupare di sì grave anomalia, e non facesse precedere una severa ed esatta indagine delle circostanze che hanno potuto produrre simile risulamento.

Per questi motivi io formulo questa riserva, che, cioè, sebbene la maggioranza della Camera voti l'urgenza, non si debba intendere con ciò pregiudicata la questione d'inchiesta, la quale, lo ripeto, opportunamente fu sollevata, e troverà, spero, favorevole accoglimento e sui banchi della Camera e su quelli del Ministero.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cavour ha la parola.

**DI CAVOUR.** Ho domandata la parola per appoggiare la domanda d'urgenza che l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio ha fatto per la legge sull'esposizione di Londra. Ma se l'onorevole presidente mi riserva la parola dopo dato corso all'altra questione, allora svolgerò qualche idea su questo punto. Intanto desidero che vada innanzi l'altra questione.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti prima di tutto l'urgenza per la legge relativa all'esposizione di Firenze.

(È ammessa.)

Ora si tratta di vedere se la Camera voglia accettare la proposta del deputato Menichetti, ripetuta dal deputato Susani, cioè che questa legge debba essere discussa nella sera di giovedì in seguito alle altre due leggi che poc'anzi furono poste all'ordine del giorno per quella seduta, o se invece si voglia adottare la proposta dell'onorevole Colombani, cioè di discutere questa legge dopo le leggi d'imposta che già furono poste all'ordine del giorno.

Siccome la proposta del deputato Colombani mira ad un termine più remoto, così deve avere la precedenza.

**VARESE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Su questa questione?

**VARESE.** Sì.

**PRESIDENTE.** Parli.

**VARESE.** Poichè l'esposizione di Londra pare che meriti...

**PRESIDENTE.** Ne parleremo dopo: la questione sull'esposizione di Londra è riservata.

**VARESE.** Permetta: poichè il progetto per l'esposizione di Londra pare che meriti di essere esaminato, così io proporrei che tanto il progetto sull'esposizione di Londra, come quello sull'esposizione di Firenze, fossero messi in discussione per la sera di venerdì.

**PRESIDENTE.** Se ne parlerà dopo: la Camera può aggiungere al suo ordine del giorno.

Pongo ai voti la proposta del deputato Colombani, giusta la quale questa legge dovrebbe essere discussa subito dopo le leggi d'imposta.

(Non è approvata.)

Pongo ora ai voti l'altra proposta, cioè che questa legge debba essere discussa nella sera di giovedì, dopo le due leggi che già furono poste all'ordine del giorno della seconda seduta di giovedì.

**MENICHETTI.** Io mi associo alla proposta dell'onorevole Varese.

**PRESIDENTE.** Ma quella è un'altra proposta.

**MENICHETTI.** Ebbene ritiro la mia proposta di giovedì sera, e mi associo a quella del deputato Varese per la seduta di venerdì.

*Voci diverse.* Sì! No!

**MENICHETTI.** Si metta nella tornata di venerdì sera, se non sarà ammessa giovedì.

**PRESIDENTE.** Va bene. Precede dunque la proposta che stava per mettere ai voti.

Chi intende che la legge testè accennata sia messa all'ordine del giorno per giovedì a sera, si alzi.

(La Camera approva.)

Ora domando alla Camera se intenda di accordare l'urgenza anche per la legge che riguarda le spese della esposizione di Londra.

**DI CAVOUR.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Parli.

**DI CAVOUR.** Credo in questa occasione di dover manifestare alla Camera che la relazione per l'aumento di credito per tale oggetto è già stata approvata dalla Commissione, ed è in questo momento sotto i torchi.

**TORRIGIANI.** È già distribuita.

**DI CAVOUR.** . . . dimodochè probabilmente questa sera stessa sarà distribuita nei cassettoni.

Osservo poi che probabilmente non vi sarà contrasto, giacchè tutti gli uffici sono stati consenzienti ad ammettere le spese che credonsi necessarie per l'esposizione di Londra: otto uffici hanno dato un pieno mandato di fiducia al loro commissario perchè approvasse la spesa; un solo ufficio aveva proposto una riduzione.

Una volta adunque che sia dichiarata d'urgenza, sarà poi il caso di fissare la tornata in cui si dovrà discutere, e credo che potrà essere votata senza dar luogo a lungo dibattimento.

Mi pare poi che la Camera debba anche accogliere l'urgenza, stantechè sono già in via molte spese forzose, si sono già spediti molti colli a Londra e qualche addobbo del locale. Per questi motivi insisto per l'urgenza.

**PRESIDENTE.** Il deputato Varese proponeva che questa legge venisse discussa nella stessa occasione in cui si discuterà la proposta di legge relativa alle spese per l'esposizione di Firenze.

**RICCI GIOVANNI.** Prima di quella di Firenze.

**PRESIDENTE.** Il deputato Ricci propone che questa legge abbia la priorità sopra quella che concerne l'esposizione di Firenze.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

**VARESE.** La legge sull'esposizione di Firenze contiene una lezione pratica così utile, degli insegnamenti così peregrini (*Bravo!*), che la Camera potrà valersene utilmente per tutte le esposizioni presenti e future (*Bene!*); io quindi propongo che quella di Firenze abbia la priorità.

**VALERIO.** Sebbene io consenta in alcuni dei motivi esposti dall'onorevole Varese, pure faccio osservare alla Camera che la discussione sull'esposizione di Firenze gli è molto probabile che abbia ad aver durata assai lunga; onde io credo che sarebbe meglio far precedere la discussione della legge per i fondi necessari all'esposizione di Londra.

Io spero che anche le poche parole che si sono dette in questa seduta varranno ad avvertire coloro che saranno incaricati di disporre dei fondi che voteremo per l'esposizione di Londra, che nella Camera v'ha chi non teme metter avanti la verità per quanto dolorosa possa essere ed a chi parla e alla Camera che la sente.

**PRESIDENTE.** Chi intende dare la priorità alla discussione della legge per le spese dell'esposizione di Londra, favorista d'alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la Camera delibera affermativamente.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULLA RIFORMA POSTALE.**

**PRESIDENTE.** Torniamo alla legge della riforma postale.

« Art. 33. *Depositi di danaro.* — Ognuno può depositare presso qualunque ufficio di posta una somma di danaro nei modi e limiti che saranno fissati dal regolamento, e ritirarne un *vaglia* pagabile da un altro ufficio postale del regno. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 34. Verrà riscossa su ciascun deposito la tassa anticipata di centesimi 10 per ogni 10 lire o frazione di 10 lire sino a 50. Oltre a questa somma si aggiungeranno centesimi 10 di 50 in 50 lire. »

« Sulle somme depositate per pagarsi ai bassi ufficiali o soldati presenti al corpo sarà pagata una tassa fissa di centesimi 5, purchè esse non eccedano le lire 20. »

« Sui depositi eccedenti la detta somma verrà pagata la tassa fissata dal paragrafo primo del presente articolo. »

(La Camera approva.)

« Art. 35. L'amministrazione delle poste è malleadrice senza alcuna eccezione delle somme come sopra depositate. »

« Il valore dei *vaglia* non riscossi nel periodo di tre anni dalla data del loro deposito è devoluto all'erario. »

**SALARIS.** Domando la parola per proporre un emendamento al secondo alinea di questo articolo.

In questo alinea è detto che il valore dei *vaglia* non riscossi nel periodo di tre anni dalla data del loro deposito è devoluto all'erario.

Io proporrei che, a vece del termine di tre anni, si adotti il termine di cinque anni, e a vece di dire: « dalla data del deposito, » si dica: « dalla data dell'avviso ufficiale dato agli aventi interesse; » e dirò le ragioni che mi hanno fatto venire in questo concetto.

Ricorderà la Camera che, allorquando cadeva in discussione il disposto degli articoli 28 del progetto ministeriale e 29 del progetto della Commissione, una delle ragioni

che fece respingere l'emendamento con cui si voleva imposto all'amministrazione delle poste l'obbligo di rendere avvisati, prima che scadesse il tempo, gl'interessati per ritirare i valori o carte importanti che restarono negli uffici postali, fu la difficoltà di conoscere i mittenti di queste carte o valori.

Si disse appunto che si conosceva bensì dall'indirizzo il nome del destinatario, ma ignoravasi chi potesse esserne il mittente.

Ma ne' *vaglia* postali la cosa è affatto diversa. L'amministrazione delle poste non solo sa il nome del destinatario, ma conosce la persona di colui che spedisce un *vaglia*. Quindi, ove avvenga che il *vaglia* non sia ritirato dal destinatario, è giustizia che sia restituito al mittente, il quale non intende altrimenti spogliarsi di quel valore che in favore di colui cui fu rimesso.

Ora è da ritenersi che in questo caso non si potrebbe dar luogo contro il mittente ad altra prescrizione che alla ordinaria, cioè alla trentennaria; dappoichè con una quinquennale prescrizione potrebbe l'amministrazione postale attribuirsi un valore che sa non appartenere, anzi un valore di cui non ignora il legittimo proprietario.

Se dunque si acconsente che nello spazio d'un solo quinquennio la prescrizione de' *vaglia* si compia, noi dovremo far sì che ciò accada dietro l'eseguimento di alcuni incombeni per parte della sullodata amministrazione, onde sia nel miglior modo salvo il principio della giustizia e della buona fede.

Non si può rinvocare in dubbio che i *vaglia* postali possono appartenere a due persone: al destinatario, in primo luogo, in favore del quale fu fatto il deposito d'una certa somma; e al deponente o, dirò, a colui che depose la somma presso un ufficio postale perchè fosse consegnata in altro ufficio al destinatario.

Ora è chiaro che, ove la somma depositata non sia ritirata dal destinatario, questa somma resti dovuta al mittente, ossia a colui che ne fece il deposito.

Qual diritto avrebbe l'amministrazione a questa somma? Il diritto di essa nascerebbe dal supposto rifiuto del destinatario e dal supposto abbandono del mittente.

Se il fatto della inesazione può ritenersi come rifiuto per parte del destinatario, non può dirsi lo stesso per parte del mittente, il quale ignora l'inesazione del destinatario; quindi manca affatto il supposto abbandono per parte del mittente, e per ciò stesso mancherebbe il fondamento della prescrizione per parte dell'amministrazione postale.

È giustizia dunque che il mittente o gli eredi siano resi avvertiti che il *vaglia* rimesso non fu dal destinatario ritirato.

Che se dietro quest'avviso non si ritirasse il valore del *vaglia* dal mittente o di lui eredi, non si potrebbe allora che ritenere l'abbandono da loro parte, e quindi sarebbe legittimamente devoluto all'erario.

Si ammetta dunque la prescrizione quinquennale, ma questa decorra dal giorno in cui l'amministrazione avrà reso avvertito il mittente od aventi diritto.

In questo modo saranno salvi i diritti de' mittenti, e l'amministrazione avrà alla scadenza di quel termine giusto titolo ad appropriarsi cotesti *vaglia*.

Credo che il regio commissario e la Commissione accoglieranno questo emendamento, e prego la Camera di votarlo.

**PRESIDENTE.** Il deputato Salaris propone il seguente emendamento:

« Il valore dei *vaglia* non ritirati nel periodo di cinque

anni dall'avviso ufficiale diretto agli interessati dall'amministrazione delle poste sarà devoluto all'erario. »

Il commissario regio ha facoltà di parlare.

**BARBAVARA**, *commissario regio*. Per l'esazione di un vaglia vi sono due interessati: il mittente ed il destinatario. È raro che avvenga che l'ammontare di un vaglia cada a beneficio dell'erario, perchè generalmente è reclamato o dal mittente o dal destinatario.

Infatti io credo che l'amministrazione delle poste conti nelle sue rendite il valore di ben pochi vaglia postali insoddisfatti, perchè, se un vaglia non vien pagato, il mittente od il destinatario ne fa la ricerca, e l'amministrazione si fa premura di autorizzarne il pagamento agli interessati.

Nel regolamento si stabilirà che quando un vaglia non è reclamato, se ne debba rendere avvertito il mittente; ma ripeto che io la credo una disposizione inutile, perchè, essendovi due interessati, è difficile che un vaglia non sia richiesto nè dall'uno, nè dall'altro.

**PRESIDENTE**. Il deputato Salaris ha facoltà di parlare.

**SALARIS**. Mi permetterà la Camera una brevissima risposta all'onorevole commissario regio.

Io non abuserò nè del tempo, nè della pazienza della Camera.

Il regio commissario per respingere il mio emendamento ha posto innanzi delle ragioni le quali dimostrano ad evidenza la necessità dell'emendamento stesso o l'inutilità della disposizione dell'alinea di questo articolo.

Egli infatti disse che reputava inutile il mio emendamento perchè raramente accadeva il caso. . . .

*Un deputato a sinistra*. Mai! mai!

**SALARIS**. Si dice anzi che questo caso non accada mai o accada ben di raro. Accetto, signori, questa risposta, e sia pure che questo caso o raramente o non avvenga mai. Ma, chiedo al regio commissario allora, a quale scopo fu fatta questa legislativa disposizione? Invero è un nuovo principio di legislazione questo, contemplare casi che non avvengono mai o che raramente si verificano!

Appresi un principio contrario fin dal primo anno che studiai la scienza delle leggi; appresi che le leggi suolevano contemplare i casi frequenti e non i rari, e ritenni ciò vero finora, e mi perdoni il regio commissario se continuerò a ritenerlo consentaneo alla filosofia e ad ogni sano principio di legislazione, tuttochè egli proclamasse il contrario.

Se mai fosse vero che il caso di cui è cenno nell'alinea di quest'articolo non si verificasse mai, io chiederei risolutamente la soppressione dell'alinea suddetto.

La Camera comprende che la mia domanda della soppressione di questo alinea è fondata nei principii della logica e della giurisprudenza.

Ma, se la soppressione non si vuole e se il regio commissario intende ritenere la disposizione di questo alinea, egli non potrà ragionevolmente opporsi al mio emendamento, il quale è informato a' principii di giustizia. Con esso emendamento solamente si giustificherà la prescrizione quinquennale in favore dell'erario.

Prego novellamente la Camera di adottare l'emendamento da me proposto.

**PRESIDENTE**. Il commissario regio accetta quest'emendamento?

**BARBAVARA**, *commissario regio*. Lo trovo inutile, perchè quando un vaglia si trova giacente in ufficio da due anni e nessuno si è mai presentato a farne ricerca, l'amministrazione non ha più incumbenti da fare.

**PRESIDENTE**. Chiedo alla Camera se l'emendamento Salaris sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Il deputato Minervini ha facoltà di parlare.

**MINERVINI**. Pregherei la Camera di voler accettare l'emendamento Salaris, ed appoggio la mia preghiera ad una considerazione molto semplice, vale a dire che noi vogliamo proteggere la finanza, ma nel tempo stesso salvare la moralità.

Infatti, l'utile delle finanze non potrebbe mai essere messo a confronto dell'immoralità che risulterebbe dall'appropriarsi ciò che ad altri appartiene.

Non facciamo, o signori, che il principio utilitario prevalga sul principio morale; ogni legge a cui la morale non sia di base non è da ammettere, e peggio faremmo a sancirla. Delle cose nostre niuno può spogliarci e non deve la legge permetterlo.

Ed io sono contrario a che il Governo, che vuole arrogarsi di fare un'industria con privativa, possa appropriarsi delle cose affidate come deposito necessario e volontario ad un tempo, per la condizione di questa privativa nel fatto.

Per legge morale, e quindi per una legge che tutte le altre ha precedute, il depositario non può prescrivere contro il deponente, nè appropriarsi della cosa il possessore precario che la ricevette per un uso determinato.

Io quindi respingo il diritto a questo profitto fiscale, inqualificabile, secondo me.

Ma ammesso questo principio, che per me non tengo essere morale, non potrete respingere l'emendamento Salaris.

Che cosa è il vaglia postale? È un deposito del nostro danaro nelle mani della posta per un uso determinato e per cui si paga uno sconto.

Ora io domando quale sarebbe la ragione morale per cui l'amministrazione attribuisce a sè quello che a lei venne depositato e che sa appartenere ad altri. L'assicurazione dell'oggetto depositato potrà mai convertirsi in diritto di appropriazione? Mainò.

L'onorevole commissario regio diceva che fosse difficile che si potesse l'amministrazione appropriare il valsente del *vaglia postale non ritirato*; anzi poi ha soggiunto che questo non avvenne mai; ma io combatto il principio, e dico che non vi è ragione morale di appropriarsi quello che non è nostro. (*Rumori, conversazioni animatissime massime intorno al banco dei ministri e della Commissione*)

Il depositario non prescrive mai. A questo vero morale non si può rifiutare l'assentimento. Se si vuole concedere all'amministrazione di distruggerlo, lo si faccia pure, ma colle norme, se non di diritto, almeno con le forme che lo facessero parere tale mentre in fondo non potrebbe stare.

Io quindi insisto nel principio morale, e dico che l'amministrazione non può appropriarsi quello che non le appartiene. E quindi molto meno credo che lo possa senza che essa abbia dato prima avviso agli interessati indicando il luogo dell'emissione, il luogo del pagamento, il nome del mittente e quello del destinatario; senza questi estremi non può procedere ad un'appropriazione ignorata dagli interessati, che possono essere degli orfani, dei minori, degli assenti, ossia di quelle persone cui vuoi avere protezione umanitaria e legale.

Se volete concedere il principio utilitario, concedetelo, ma nei limiti della pubblica moralità.

Io quindi prego la Camera a voler accogliere l'emendamento stato proposto dall'onorevole Salaris, quando non voglia del tutto negare questo appropriamento, che io non

posso riconoscere come morale e non posso quindi renderlo legittimo.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti l'emendamento del deputato Salaris, che rileggo:

« Il valore dei vaglia non riscossi nel periodo di cinque anni dalla data dell'avviso ufficiale diretto agli interessati dall'amministrazione delle poste, sarà devoluto all'erario. »

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 35.

(È approvato.)

« Art. 56. *Divieti e penalità.* — Chiunque trasporti o distribuisca corrispondenze in frode della privativa postale, oltre il pagamento della doppia tassa, incorre in una pena pecuniaria eguale al decuplo, e che non sarà mai minore di lire cinque.

« Il diritto postale da cui è misurata la pena è quello stabilito per le corrispondenze non francate.

« In caso di recidiva, all'ammenda si potrà aggiungere la pena del carcere estensibile a tre mesi. »

A questo articolo è proposto un emendamento dal deputato Catucci.

Egli prima di tutto propone la soppressione dell'intero articolo. Nel caso poi che non venga soppresso l'intero articolo, in via subordinata propone l'aggiunzione della parola *abitualmente*, per modo che si dica:

Chiunque trasporti o distribuisca abitualmente corrispondenze, ecc., ecc., *salve sempre le eccezioni stabilite coll'articolo 2 della presente legge.*

Il deputato Catucci ha la parola.

**CATUCCI.** Rinunzio all'emendamento; manterrei solamente la proposta che si scrivesse in fine dell'articolo queste parole:

« Salve sempre le eccezioni stabilite coll'articolo 2 della presente legge. »

**PRESIDENTE.** Quest'aggiunta la vuole dopo le prime parole dell'articolo, cioè dopo che è detto: « non sarà mai minore di lire cinque, » oppure in fine dell'articolo?

**CATUCCI.** Alla fine di tutto l'articolo.

**PRESIDENTE.** Il deputato Catucci restringe dunque il suo emendamento a ciò che in fine dell'articolo 56 s'aggiunga l'alinea che ho letto.

**MARTINELLI, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Panattoni è iscritto prima degli altri. Peraltro egli è iscritto soltanto per parlare sull'ultimo alinea, dimodochè, se il deputato Martinelli intende di parlare sulle parti precedenti l'ultimo alinea, ha la parola:

**MARTINELLI, relatore.** Rinunzio la parola al signor deputato Panattoni, riservandomi di parlare dopo di lui.

**PANATTONI.** In tutti i Codici penali la recidiva è considerata come una circostanza aggravante che influisce soltanto sulla gradazione della pena. Il Codice delle antiche provincie, sancito nel 1859, dispone così, e leggesi anche nell'articolo 123: « Il condannato a pena criminale o correzionale il quale commetta un altro delitto soggiace alla pena inflitta coll'aumento di uno o due gradi, purchè non ecceda il doppio della pena stabilita. »

**CASTAGNOLA.** Chiedo di parlare.

**PANATTONI.** Invece l'ultimo alinea dell'articolo 55, sul quale ho chiesto di parlare, è così concepito: « In caso di recidiva all'ammenda si potrà aggiungere la pena del carcere estensibile a tre mesi. »

Credo che non debba ammettersi disposizione, la quale trasporti la pena dell'ammenda pecuniaria fino al carcere.

Ciò facendo, ci allontaneremmo dalle norme che reggono questa materia in tutte le parti d'Italia, e nemmeno saremmo d'accordo col Codice penale toscano.

Proporrei quindi che in luogo dell'ultimo alinea si sostituisse il seguente:

« In caso di recidiva, l'ammenda sarà aggravata secondo il disposto del Codice penale. »

**PRESIDENTE.** Il deputato Panattoni propone che in luogo dell'ultimo alinea si dica:

« In caso di recidiva, l'ammenda sarà aggravata secondo il disposto del Codice penale. »

Ha facoltà di parlare il deputato Martinelli.

**MARTINELLI, relatore.** La Commissione non può accettare l'aggiunta proposta dal deputato Catucci. Col primo articolo di questa legge si è posto il principio della privativa. Col secondo articolo si sono indicati quei casi nei quali non s'intenderebbe offesa la privativa, perchè dai casi in quell'articolo riferiti sarebbe esclusa l'intenzione di frodarla. Ma il riferirsi adesso alle eccezioni contenute nel secondo articolo, mentre si parla di una frode vera, sarebbe lo stesso che dire che vi sieno casi di frode, i quali non vanno soggetti a pena, o che la frode per essere punita debba essere abituale. I casi di eccezioni annoverate nell'articolo secondo non vanno confusi colla frode, mentre invece, nell'articolo presente si parla soltanto di frode.

Io debbo poi approfittare di quest'occasione per togliere alcuni equivoci, se mai nel corso di questa discussione avessero potuto nascere. Si è parlato della facoltà ad ammettere o ad escludere la privativa senza distinzione fra la corrispondenza interna e la corrispondenza cogli Stati esteri. Avverto prima di tutto che noi abbiamo convenzioni internazionali che impediscono di procedere senza riserbo. Come il sistema della privativa si può chiamare un sistema di diritto comune, od almeno di uso comune, così nelle convenzioni internazionali vi sono patti i quali hanno fondamento appunto in quel diritto od uso di privativa. Noi abbiamo una convenzione colla Francia del 4 settembre 1860. In questa convenzione è detto che nei trasporti per mare i capitani hanno non solo l'obbligo di vegliare perchè non si trasportino lettere dai privati, ma hanno ancora l'obbligo di denunciare quelle contravvenzioni che venissero commesse. Pei trasporti di terra poi è convenuto che ognuno dei due Stati impedisca con tutti i mezzi in suo potere che le lettere siano trasportate in altro modo, fuorchè col mezzo delle poste rispettive. Il sistema che si è adottato in questa legge non deve contrastare con quello presupposto nelle convenzioni internazionali.

Ho udito dire, e il detto potrebbe avere fondamento di verità, se noi volessimo modificare anche l'articolo ora soggetto a discussione, ho udito dire che abbiamo una legge la quale oramai non ha nè i vantaggi della libertà, nè quelli della privativa.

Ma quando rimanga bene inteso che il diritto di privativa è stabilito nell'articolo 1, e che i casi notati nell'articolo 2 non sono già una deroga alla privativa, ma sono soltanto una spiegazione creduta necessaria affinchè non s'interpreti per un atto di frode ciò che frode non è, io credo che per questa parte noi non avremo nulla da rimproverarci.

Approfittando di quest'occasione, desidero che sia tolto un altro equivoco. Si è detto: guardate, voi col sistema di privativa avete prodotto due conseguenze non profittevoli; avete prodotta la conseguenza di una spesa maggiore e la conseguenza di una tassa maggiore.

Io credo che siasi qui confusa la causa coll'effetto. E ciò

colla massima buona fede, essendosi dimenticato che prima della privativa e prima della tariffa postale vi era e vi è una organizzazione postale. Dal sistema dell'organizzazione deriva la necessità della spesa e da questa la necessità della privativa. La privativa invece di venire ad aggravare le spese non fa che impedire la sottrazione di una rendita.

L'imputare al principio della privativa l'aumento della tariffa non corrisponde bene alla relazione fra la causa e gli effetti, e rende manifesta una certa confusione fra il sistema della tassa postale ed il sistema dell'ordinamento postale.

Dirò di più che la Commissione si accorse fin da principio quanto fosse utile ed opportuno il rimontare all'origine vera del problema. Fu chiesto del perchè il Governo, se intendeva discutere il principio della privativa e modificare l'ordine presente dell'istituto postale, non ha ancora presentato un progetto di organizzazione postale. La questione dell'organizzazione non si collega forse colla questione della privativa?

Il Ministero non fece ciò, perchè non fu in grado di fare altrimenti. La Commissione si rivolse alla direzione delle poste, la quale dichiarò francamente che in queste nostre condizioni le sarebbe stato impossibile di significare con esattezza quali riforme avessero potuto meritare una giusta preferenza nella parte organica delle poste coll'intento di conciliare le ragioni della economia con quelle del pubblico servizio equamente distribuito.

Si è detto ancora che dalla legge che noi votiamo si recherà un aggravio alle popolazioni. Queste parole farebbero un'impressione poco gradita se non fosse aggiunta qualche avvertenza.

Le provincie italiane avevano tariffe postali molto diverse ed erano considerate fra loro come altrettanti Stati stranieri.

Ricordiamo, a cagione di esempio, che per la tariffa napoletana le lettere erano soggette alla tassa di 40, 46, 52 e 60 centesimi nei rapporti con Lombardia, Sicilia, Toscana e Piemonte. Ora la tassa è di 20 centesimi.

Le lettere per Francia pagavano lire 1 50, ora pagano 40 centesimi; quelle per l'Inghilterra pagavano lire 1 24, ora pagano 60 centesimi.

La Toscana avea pure tariffe assai gravi, pagando da 42 a 86 centesimi le corrispondenze cogli altri Stati italiani, ed ora paga 20 centesimi. La nuova tariffa votata dalla Camera sostituisce per tutte le provincie italiane l'unica tassa di centesimi 15, per le considerazioni che sarebbe superfluo di ricordarvi. Se la presente legge non avesse altra importanza, avrebbe questa di togliere la diversità delle tariffe e delle amministrazioni, senz'altro vengano meno per questo il desiderio e la facoltà di ridurre maggiormente la tassa, prendendosi consiglio dalla esperienza e dalle condizioni dell'interesse e del servizio pubblico.

Io credo che queste avvertenze possano giovare a togliere quei dubbi che per avventura fossero nati e che non si vorrà insistere sull'emendamento proposto, il quale contrasta col principio e col fine della legge.

**CASTAGNOLA.** Dirò brevissime parole a nome della Commissione sull'emendamento proposto dall'onorevole deputato Panattoni.

La Commissione non potrebbe accettare quest'emendamento, il quale, in sostanza, consisterebbe nel rimettersi in questa materia al diritto comune.

L'onorevole Panattoni faceva notare che a termini dell'articolo 123 del Codice penale « il condannato a pena criminale o correzionale che commetta un altro delitto soggiacerà alla pena inflitta pel nuovo delitto, coll'aumento di uno

o due gradi, purchè non ecceda mai il doppio della pena dalla legge stabilita. » Egli diceva: perchè non seguiamo noi questo sistema?

Io prego l'onorevole Panattoni, e insieme la Camera, d'avvertire che questa regola dedotta dall'articolo 123 procede allorchando si tratta di una pena, la quale non sia fissa, ma abbia una latitudine, abbia, cioè, un *minimum* e un *maximum* divisi in vari gradi; gli è allora che si applica la regola generale che, cioè, trattandosi di recidivi, questi non sono mai puniti col *minimum* della pena, sibbene coll'aumento di alcuni gradi.

Ma nel caso nostro la pena che si applica dall'articolo 36 non è una di quelle pene che siano regolate dal diritto comune, è una pena eccezionale, una pena la quale unicamente prende la sua consistenza dal valore dell'oggetto frodato, e che ha una misura fissa.

Dunque ben si vede che, siccome noi abbiamo una pena eccezionale, che non abbiamo una di quelle pene che sono stabilite dal Codice penale, e per le quali vi è un *minimum* ed un *maximum*, apparisce conveniente, onde meglio proporzionare la pena ai diversi reati, di farla consistere sempre nel decuplo della somma frodata. Gli è quindi evidente che le regole ordinarie stabilite dal Codice penale all'articolo 123 non potrebbero avere alcuna pratica applicazione, perchè, stabilito che la pena consiste nel decuplo della somma frodata, non si vede come potrebbe farsi l'aumento di uno o due gradi, giacchè graduazione non esiste, la pena è sempre il decuplo.

Non potendosi far luogo a quest'aumento di gradi nei casi di recidiva, fu giocoforza al legislatore di stabilire per questi, ove occorra, un aumento di pena; quindi ha dovuto ricorrere alla pena del carcere. Ma si osservi che il giudice non è vincolato ad applicarla; la pena che si stabilisce è essenzialmente pecuniaria, questa deve sempre venir applicata; puossi alla medesima aggiungere quella corporale del carcere.

Non si è creduto conveniente di accogliere in questa parte il progetto ministeriale, il quale voleva che anche per queste minime contravvenzioni sempre fosse la pena del carcere applicata; la Commissione ha creduto conveniente di lasciare questo in facoltà del giudice, e nel solo caso di recidiva, onde punire colla pena del carcere coloro i quali facendosi ripetutamente contravventori dimostrassero che, malgrado le sofferte condanne pecuniarie, non si vogliono emendare e continuano ad esercitare un lucro a danno delle finanze.

Ad ogni modo, ripeto, parmi che la disposizione del Codice penale non potrebbe avere applicazione nel caso concreto, stante la peculiarità della pena sancita dall'articolo 36 del progetto attuale, perlocchè la Commissione è costretta a respingere l'emendamento proposto dall'onorevole Panattoni.

**PRESIDENTE.** Il deputato Di Marco ha la parola.

**DI MARCO.** Signori, prima di rassegnarvi alcune osservazioni intorno all'importante emendamento dell'onorevole Panattoni, io plaudirò al senno dell'onorevole Catucci per aver ritirato il suo emendamento, e dirò col deputato commissario che, ammessa la privativa, bisogna accettarne e tutelarne le conseguenze.

Ma a me non basta che questo emendamento sia ritirato; io debbo dichiarare alla Camera che, accettando l'articolo della Commissione nella prima sua parte, intendo accettarlo nel rigore della sua lettera e protesto contro talune parole del rapporto, per le quali vorrebbe farsi una arbitraria distinzione tra una contravvenzione commessa per frode e altra commessa per amichevole ufficio. Se per la privativa

che la Camera ha decretato tutte le lettere devono andare per le valigie dello Stato, tanto importa che cento lettere sieno recate privatamente per amichevoli considerazioni, quanto lo sieno per interesse pecuniario. In ambi i casi è fatto danno alla finanza nazionale, la frode è in ambi i casi commessa contro la legge della privata.

Per altro io non vorrei giammai acconsentire che il magistrato abbia arbitrio di condannare o di assolvere, sotto pretesto di distinguere la frode e l'ufficio amichevole. Una legge che stabilisce una regola dev'essere severamente osservata. Nessuno deve investigare le intenzioni ed i motivi del delinquente. Una contravvenzione esiste, e dev'essere punita. È in questo senso, ripeto, che io voterò questa parte della legge proposta.

Vengo ora a rassegnarvi alcune considerazioni sull'emendamento in esame. Io accetto di tutto cuore il concetto dell'onorevole Panattoni, ma non posso accettare il suo emendamento.

Accetto il pensiero che in una legge simigliante non bisogna compromettere la libertà personale. Un reato fattizio, dirò così, finanziario, non si punisce che finanziariamente. Siate pure severi, ma lasciate inviolabili le persone. Troppo alta cosa è la libertà personale per impegnarla in una contravvenzione daziaria. La legge può bene vincolare quella libertà, ma solo per fatti che la coscienza pubblica chiama reati, e che offendono i principii del diritto universale.

Tanto più insisto nel respingere il progetto della Commissione, in quanto essa in un altro dei susseguenti articoli, là dove parlasi di bolli legittimi adoperati una seconda volta, punisce questo fatto con semplice ammenda. È per avventura soverchia temperanza, perchè ivi si tratta di bolli mentiti, maniera di falsità che, se non entra a rigore nella specie di un falso morale, è tuttavia molto più grave nella sua imputabilità di una semplice contravvenzione. Con qual logica, signori, l'arresto personale è prescritto nell'un dei casi, mentre non si propone nell'altro senza dubbio più grave?

Ma io non accetto, dissi, l'emendamento. Nei principii del Codice penale la recidiva esiste solo per crimini e per delitti, non per semplici contravvenzioni. Non può dunque parlarsi qui, per una semplice contravvenzione daziaria, di recidiva e delle sue giuridiche conseguenze. Per la quale considerazione, e per quanto diceva poc'anzi l'onorevole commissario, mal si possono adattare i principii generali della recidiva per graduare secondo quelli la pena di ostinati contravventori.

Non trattasi adunque che di aggravare la pena dell'ammenda nelle misure che la Camera crederà convenienti.

Non finirò la mia osservazione senza notare qual sia il più grave e capitale peccato del progetto della Commissione. Essa dell'arresto personale ne ha fatta una pena accessoria, commessa all'arbitrio del magistrato. La pena assoluta è l'ammenda, è il decuplo della tassa, sono i cinque franchi; pena aggiunta, arbitraria, è il carcere di tre mesi. Il progetto ministeriale, se aveva proposto la pena del carcere, l'aveva almeno proposta come comando di legge, non come arbitrio di giudice. La Commissione dà ai giudici ciò che toglie alla legge.

Signori, vi è una logica in tutte le legislazioni, che non è lecito di violare. E la logica dei Parlamenti va giudicata dalle piccole leggi, come la qualità degli uomini dai piccoli fatti, poichè le grandi leggi le fa la pubblica opinione. In tutti i Codici la pena accessoria, affidata all'arbitrio magistrato, è sempre molto più mite della pena principale, ed è pur bilancio e compenso di quelle specialità di colpa che alle leggi

non è dato di prevedere. Ebbene, qui è una pena di cinque franchi la sanzione che la legge prescrive come condanna adeguata alla contravvenzione commessa; ed il giudice vi può di suo arbitrio aggiungere l'insignificante sopraccarico di tre mesi di carcere! Ma come potremmo noi, signori, legittimare al cospetto dell'Italia e della sapiente Europa una legge così rivoltante?

Delle due l'una. O la Commissione ha creduto che, a confronto dei cinque franchi, il carcere sia lieve cosa, ed io non avrò parole di confutazione. O ha creduto, come tutto il mondo, che niuna penalità è quella dei cinque franchi al paragone del carcere, e dirò allora che il suo pensiero si formola in questi termini: le contravvenzioni reiterate punirsi se al giudice piace punirle. Assurdo concetto di porre i magistrati al di sopra delle leggi, e la libertà dei cittadini a discrezione del potere, delle sue simpatie, de' suoi personali riguardi.

Signori, io non farei tanto ostacolo all'arresto personale o ad altra pena qualsiasi quanto ne fo a questo potere arbitrario. Non guardo la legge per sè medesima e pel suo scopo immediato, ma viemaggiormente per l'obbietto più vasto della sua influenza e del suo coordinamento nella libertà del paese. Quanto più una legge sottopone i cittadini all'arbitrio dei giudici, tanto è più illiberale. Se io dovessi scegliere tra il carcere come dettato di legge, e la libertà come arbitrio di giudice, io scelgo il carcere. Il carcere cui mi condanna la legge non umilia i cittadini, servi quali essi sono della legge che li governa. Ma li umilia l'affrontare i capricci di un magistrato che per un identico fatto può condannare l'uno ed assolvere l'altro.

Signori, in paese libero comanda la legge, non comandano gli uomini.

Propongo adunque che si dica così: « Per ogni caso di nuova contravvenzione l'ammenda sarà sempre applicata progressivamente nel doppio. »

**PRESIDENTE.** Il deputato Di Marco propone in luogo dell'ultimo alinea del progetto della Commissione l'alinea seguente:

« Per ogni caso di contravvenzione l'ammenda sarà applicata sempre progressivamente. »

Domando se quest'emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Il deputato Catucci ha facoltà di parlare.

**CATUCCI.** Signori. Mi perdoni l'onorevole Martinelli, relatore della Commissione, se io non faccio eco alle sue osservazioni tendenti a respingere il mio emendamento.

Badiamo, o signori, e seriamente badiamo, poichè, se non si ritiene il mio emendamento, tutta la lunga discussione fatta sul secondo articolo rimarrebbe inutilmente fatta; badiamo, o signori, che non ammettendosi il mio emendamento tutte le eccezioni stabilite e ritenute dalla Camera sarebbero di nessun vigore.

E per vero, o signori, io ho ristretto il mio emendamento a ripetere in fine di questo articolo 36 quello stesso che noi abbiamo ritenuto col secondo articolo. Qual male adunque il dirsi o ripetersi queste solenni parole, frutto di lunghe nostre discussioni, cioè *salve sempre le eccezioni stabilite* con l'articolo secondo di questa legge? Ma sia pure una superfluità, perchè negarla in omaggio della chiarezza? Si vogliono o no rispettare le eccezioni stabilite con l'articolo secondo? Non è forse pregio di una codificazione la evidenza della dizione?

L'onorevole relatore Martinelli col suo ragionamento sembra di temere che, aggiungendosi il mio emendamento,

vengano aumentate le eccezioni ritenute con l'articolo secondo; e che in fine, dice il relatore, le parole *in frode* invece non annientano la forza delle eccezioni medesime ritenute.

A questo ragionamento, o signori, mi limito a rispondere che se nell'articolo 36 in discussione, invece delle parole *in frode*, si leggesse: *con frode*, io volentieri ritirerei il mio emendamento. Di fermo, o signori, *in frode* vuol dire, in buona logica, *in danno*, e chi dice *in danno*, non dice *con frode*.

Da tutto ciò ne consegue che in ogni caso, sempre, ed a danno di chiunque, compresi anche gli eccezionati, vi sarà la pena sancita dall'articolo che discutiamo.

E quali e quanti assurdi da tale statuizione legislativa? Mentre la legge, o, per dire anche meglio, mentre noi abbiamo voluto esentare da qualunque molestia un galantuomo, un amico che, senza la bassa idea di delinquere, di frodare, abbia recato una lettera all'amico, lo vedremo ora, passando l'articolo senza la mia emenda, sottoposto ad una pena che non abbiamo votato e che anzi abbiamo respinta.

Dall'indicato esempio, o signori, si ha la frode per l'amministrazione postale senza che si sia agito con frode. Di vero, ogni lettera che, invece di consegnarsi alla posta, si consegna ad un amico, dà luogo ad un danno per la privata, e se dà luogo a un danno, ecco il caso della pena, pena che, per le eccezioni sancite con l'articolo 2, non esisterebbe.

Signori, come la legge è la formola del diritto, così la parola è la formola del concetto umano. Chi dice: *in frode*, non dice: *con frode*; ebbene, perchè non cambiare la dizione? Si vogliono o non si vogliono ritenere le eccezioni già votate e ritenute? Io non so perchè una ripetizione di una legge debba trovare tanto ostacolo nella Commissione, quando l'onorevole ministro dei lavori pubblici vi ha fatto eco.

Soventi fiate, o signori, anche la topografia dell'articolo, la sua situazione in un luogo, anzichè in un altro, di un Codice di leggi positive, può fare cambiare il senso di un articolo, come nel caso nostro. È forse, o signori, la prima volta in cui una dubbia espressione di legge, tra gli argomenti di buona interpretazione, si ricorre al luogo del Codice ov'esso è riportato? La Camera è stanca, ed io non intendo abusare. Mi permetto ancora poche altre parole, e vengo alla fine.

Signori, *in frode* non è al certo *con frode*; la differenza è immensa. Se voi non ammettete il mio emendamento, addio eccezioni votate; tutti saremo soggetti alla penalità sancita da questo articolo 36.

Signori, ed ho finito, molte volte le leggi, quando si formano, quando si votano, hanno un principio certo, giusto, morale; ma quando poi si affidano ad altri per la esecuzione, oh! non una volta sola, ma le mille volte si allontanano dal principio loro direttivo; da tutto ciò voglio dire che possiamo trovare un magistrato, cui piacendo meglio il senso materiale che quello razionale della parola, troverà nella specie che ogni lettera non impostata formi un danno, una frode per l'amministrazione, e per conseguenza vi applicherà quella pena che noi abbiamo evitato con l'articolo 2.

Laonde, anche per le savie ragioni esposte dall'onorevole deputato Di Marco, io domando l'ammissione del mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Il deputato Panattoni ha facoltà di parlare.  
*Voci a destra.* Ai voti! ai voti! La chiusura!

**PRESIDENTE.** Essendosi chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti. (*Rumori*)

*Voci al centro ed a sinistra.* No! Parli! parli!

**PRESIDENTE.** Se si vuole che parli, non bisogna chiedere la chiusura.

Siccome pare che la Camera intenda che il deputato Panattoni parli, gli do la parola.

**PANATTONI.** Ringrazio la Camera d'essersi disposta a prestarmi un poco di attenzione. L'argomento ne val la pena.

L'onorevole deputato Castagnola, come componente la Commissione, ha detto che questo articolo contiene una disposizione eccezionale. Io spero che l'onorevole Castagnola medesimo, nonchè tutti i componenti la Camera, recederanno dall'idea dell'eccezionalità delle pene, specialmente in materia di porto di lettere.

Questa mancanza non potrà mai avere altra portata e gravità che quella di una trasgressione o, come qui si dice, di una contravvenzione.

La legge che noi ora discutiamo ha incontrate difficoltà nel suo principio fondamentale; ne incontra ad ogni passo nelle varie parti della sua attuazione.

Come volete dunque accrescerne le repugnanze con la esorbitante penalità?

Dallo stesso signor ministro per le finanze essa fu dichiarata non una legge di fiscalità, ma una legge di pubblico servizio; sicchè l'importanza per l'erario è al disotto delle leggi fiscali, della legge, per esempio, che riflette il contrabbando. Quindi io non intendo perchè in una legge di tal genere si possa applicare la pena affittiva del carcere.

Quanto al dubbio poi che la graduazione degli aggravamenti non sia attuabile nei casi di recidiva, perchè trattasi d'introdurre una pena assoluta e non divisibile, io invocherò, non dico il buon senso della Camera, ma quello della Commissione medesima, la quale nello stesso articolo ha trovato tanto divisibile l'ammenda, che è arrivata perfino a graduarla fino *al decuplo* e a proporre che in ogni evento non sia *minore* di lire 5. L'ammenda dunque può aggravarsi nella quantità in caso di recidiva.

L'emendamento mio può bene stare come sta, ma oltre l'indicazione dell'articolo 123 ora aggiungo che anche meglio si adatta al caso nostro l'articolo 688 del Codice penale sardo, inquantochè contempla appunto le recidive in materia di contravvenzioni.

In quanto poi ai dubbi dell'onorevole Di Marco, il quale non ammetteva le recidive in materia di contravvenzione, soddisfa il precitato articolo del Codice, perchè parla precisamente di recidiva. Inoltre codesto articolo contempla appunto gli aggravamenti della pena pecuniaria, qual era quella proposta nel questionato alinea dalla Commissione. Sicchè non può negarsi che il Codice disponga anche nel caso di recidiva.

Dice infatti l'articolo 688:

« In caso di recidiva, il contravventore sarà condannato al doppio della pena in cui sarà incorso per la nuova contravvenzione. »

E però, quando il mio emendamento accenna che l'ammenda sarà aggravata, trova un pieno ed esatto riscontro nel Codice penale.

Per queste ragioni adunque insisto nel mio emendamento, chiedendo che si escluda in materia di trasgressione postale la pena affittiva.

Basta infatti la pena pecuniaria, senzchè si esageri la pena mutandone la specie, cioè estendendola fino alla pena del carcere.

**PRESIDENTE.** Il deputato Castagnola ha facoltà di parlare.

**CASTAGNOLA.** L'onorevole Panattoni faceva un appunto alle mie parole colle quali io diceva che si tratta d'una pena eccezionale.

Egli esprimeva il desiderio che le pene eccezionali avessero per sempre a sparire.

Mentre in massima, rispetto a questo concetto, mi unisco pienamente a lui, credo però dover mantenere nel caso speciale tutto ciò che ho detto.

È vero che la pena, la quale s'infligge nel caso attuale, è una pena eccezionale, se si confronta col sistema del Codice penale, ma è giuocoforza che sia una pena eccezionale se si vuole osservare quell'eterno precetto di giustizia che la pena debb'essere proporzionata al reato.

Secondo il sistema del Codice penale, si applica per un reato una determinata pena o della multa, o dell'ammenda, o del carcere, ecc.; ma questo sistema non si poteva seguire nel caso attuale, perchè il danno che si può arrecare alle finanze varia in termini così distanti tra loro, ch'egli è assolutamente impossibile dire se al caso è più applicabile l'ammenda, la multa od altra pena.

Il contravventore, quando trasporta una sola lettera, arreca alle finanze il danno di 15 centesimi soltanto; ma colui che carica, per esempio, un battello di lettere e lo trasporta da un porto all'altro, può arrecare alle finanze un danno di migliaia di lire. Si vede quindi che trattasi d'una trasgressione che diversifica molto dalle altre, ed in cui l'elemento del danno varia tanto dall'un caso all'altro che non si può procedere coi principii comuni del diritto penale. È quindi giuocoforza stabilire un'altra penalità. Questa penalità si stabilisce nel decuplo della pena, perchè così è proporzionata al danno che si arreca alle finanze. Che se noi paragoniamo questa pena con quelle portate dal diritto comune, ossia dal Codice penale, ben si deve dire che è una pena eccezionale.

Ma, diceva l'onorevole Panattoni, ammetto di non aver citato molto a proposito l'articolo 123 del Codice penale, ma faccio osservare che si può applicare il secondo capoverso dell'articolo 688 di questo Codice.

Io veramente non credo che nemmeno il medesimo sia applicabile, poichè il secondo si riferisce al primo capoverso che parla delle pene comminate negli articoli 35 e 30 del Codice penale italiano, che sono gli arresti da uno a cinque giorni, e l'ammenda da 2 a 30 lire. In sostanza questo capoverso si riferisce alle pene ordinarie sancite dal Codice penale, ma non parmi menomamente che si possa applicare al caso nostro concreto che commina una pena che è eccezionale rispetto al diritto comune.

Io prego poi la Camera a voler mantenere questa pena del carcere.

Come io ho detto testè, si tratta di trasgressioni, di contravvenzioni, le quali possono variare immensamente da un caso all'altro. Vi può essere un povero uomo il quale trasporti una lettera forse per guadagnare un soldo, e naturalmente questo è un caso che merita compatimento dai tribunali, anche nel caso di recidiva; non dovrebbe mai punirsi questo caso col carcere. Vi potrebbero essere invece delle amministrazioni di ferrovie, di piroscafi, d'agenzie, amministrazioni potenti le quali volessero assolutamente trasportare le lettere in frode della privativa, le quali, ridendosi delle multe, seguitassero a fare questo trasporto, poichè esse, anche colpite qualche volta di multe, avrebbero in definitiva un lucro molto maggiore. Onde far cessare, signori, questa possibile frode delle compagnie dei vapori, o

delle compagnie delle strade ferrate, o delle agenzie, vale più la pena di alcuni giorni di carcere, applicata al direttore, che non valga una pena pecuniaria, poichè queste società potrebbero dire: a noi poco importa di essere colpiti da questa multa, purchè la facciamo netta il più delle volte.

In sostanza, se noi vogliamo la privativa, dobbiamo stabilire questa pena del carcere, la quale io credo che sarà d'altronde applicata raramente.

Quindi io credo che sia nell'interesse delle finanze di mantenere questa pena; e prego perciò la Camera di votare l'articolo come è stato dalla Commissione proposto.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Abbiamo due emendamenti. Quanto a quello del deputato Catucci verrà in seguito. Il primo dei due suddetti è del deputato Panattoni, il quale chiede che in caso di recidiva l'ammenda sia aggravata secondo il disposto del Codice penale. Il secondo è del deputato Di Marco, il quale propone che, per ogni caso di nuova contravvenzione, l'ammenda sia applicata sempre progressivamente nel doppio.

Mi pare che questo secondo emendamento sia più largo, chè comprende ogni caso di nuova contravvenzione, e vuole che sempre progressivamente l'ammenda sia applicata nel doppio; quindi dovrebbe avere la precedenza.

Pongo ai voti l'emendamento del deputato Di Marco.

(La Camera non approva.)

Pongo ai voti l'emendamento del deputato Panattoni:

« In caso di recidiva, l'ammenda sarà aggravata secondo il disposto del Codice penale. »

(La Camera non approva.)

Pongo ai voti l'emendamento. . .

**PATERNOSTRO.** Domando la parola.

Credo che gli emendamenti siano tutti votati.

**PRESIDENTE.** C'è ancora quello del deputato Catucci, ma esso viene in fine dell'articolo.

Quest'emendamento consiste nell'aggiungere, dopo tutti gli alinea dell'articolo 36, le seguenti parole: « Salve sempre le eccezioni stabilite coll'articolo 2 della presente legge. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera non approva.)

La parola è al deputato Paternostro.

**PATERNOSTRO.** Io propongo la soppressione dell'ultimo alinea dell'articolo 35.

Dirò due sole parole. In esso è detto:

« In caso di recidiva, all'ammenda si potrà aggiungere la pena del carcere estensibile a tre mesi. »

**DEPRETIS, ministro dei lavori pubblici.** Non si capisce.

**PRESIDENTE.** Prego la Camera di far silenzio.

Il deputato Paternostro propone la soppressione dell'ultimo alinea di quest'articolo.

**PATERNOSTRO.** Mi pare strano il concetto della Commissione. O voi volete stabilire una pena per il caso della recidiva, ed allora fissatela, e dite: in caso di recidiva è fissata la tale o tal altra pena; o voi non volete punire la recidiva, ed allora è inutile questa disposizione.

Come è scritto l'articolo, in caso di recidiva, all'ammenda si potrà aggiungere la pena del carcere estensibile a tre mesi.

È già stato discusso dal deputato Di Marco se si debba parlare di pena personale, ed è pur stato parlato della teoria sulla recidiva, ed io non rientrerò in questa discussione, poichè mi pare che la Camera ne abbia già abbastanza; dico semplicemente che voi con quest'articolo date al magistrato il potere (ciò che in questo caso significa arbitrio) di condan-



nare sino a tre mesi di prigione, se vuole; e se non vuole, non c'è pena contro i recidivi.

Caso pratico: se uno delinque per la prima volta, si ha la punizione di che nella prima parte dell'articolo; se delinque la seconda volta, se è recidivo, ha quella stessa pena, più il carcere, se il magistrato vuole punirlo col carcere.

Dunque, se il magistrato vuole, sarà punita la recidiva, e con una pena molto sproporzionata; con una pena, secondo me, ingiusta; con una pena che oltrepasserà i limiti dell'economia della legge; se il magistrato non vuole punirla, allora la recidiva rimane impunita.

Ma, signori della Commissione, io vi prego di entrare in un sistema: volete o non volete punita la recidiva? Se la volete punita, stabilite una pena; se volete che si possa passar sopra, perchè vi è già la pena per il reato in sé stesso, come è stabilito dalla prima parte dell'articolo, allora l'ultima parte di quest'articolo è superflua, è inutile.

Io pertanto ne propongo la soppressione, perchè noi, conservandola, non faremmo altro che dire al magistrato: punite, se volete; non punite, se non volete.

Prima di terminare dichiaro che, qualora la soppressione di quest'ultimo alinea non sia ammessa, presenterò un emendamento perchè si stabilisca la pena per il caso di recidiva.

E, per non ritornare su di ciò, dico sin d'ora che proporrò si esprima l'idea che, « in caso di recidiva, la punizione sarà quella del doppio della pena di cui sopra. »

**PRESIDENTE.** Il deputato Paternostro, come ho già detto, propone la soppressione dell'ultima parte di questo articolo 36, che dice: « In caso di recidiva, » ecc.

Domando se è appoggiata questa proposta.

(È appoggiata.)

**MINERVINI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Parli.

**MINERVINI.** Sempre che si tratta di principii, mi è indispensabile prendere la parola quando per avventura fosse nella mia opinione che un principio venisse violato od offeso.

La pena, signori, è un rimedio, ma è pur sempre un male. Ogni legge, la quale deve inventare un male per evitarne un altro, non deve essere multiforme mai. Ogni legge la quale per un istesso fatto comminasse due pene sarebbe la legge più imperfetta, perocchè non avrebbe trovata una sola pena per un dato delitto.

Ora la privativa è una cosa odiosa, ma s'invoca la necessità; ebbene, per la necessità s'accetti, ma s'accetti scientificamente e moralmente, o signori: scientificamente, non ammettendo più pena per uno stesso fatto; moralmente, non introducendo una pena che include il carcere per una contravvenzione a trasporto di lettere, cioè per un fatto punibile perchè renduto vietato: avete la pena pecuniaria del decuplo, che anche nelle leggi barbare, le quali tanto sono da ammirare per la proporzione, non troviamo che si andasse così difilato al decuplo del danno. Ma pure sia: quando per la recidiva raddoppiate il decuplo, avete fatto grande severità, ma basti. La pena pecuniaria per tali contravvenzioni in certo modo è come la legge del taglione. Bene dunque avete scelto la pena pecuniaria. Nè qui può far peso quello che diceva l'onorevole Castagnola, imperciocchè non dimenticate che la pena è il decuplo del danno, e quando il danno fosse ampio, l'ammenda del decuplo colma dieci volte dappiù l'erario di quello che si voleva sottrarre, e voi non troverete neanche tra i barbari un codice più severo nella pena del taglione. Questa misura del decuplo basta dunque, a senso mio, ad in-

frenare le contravvenzioni su ampia scala e raddoppiata a punire la recidiva.

Ora, stabilita per base la pena pecuniaria, io domando: come potrebbe per la recidiva cambiarsi nel carcere?

Signori, siamo conseguenti. La recidività non è che un reato della stessa natura, e se la pena *A* emenda il reato *B*, non si deve cambiare la pena se s'incorre nella recidiva. Dunque voi comprendete che, quando avrete così rettificato l'articolo, voi avrete raggiunto la ragion logica, raddoppiando cioè la pena per la recidiva.

E, se voi avete accolto l'emendamento dell'onorevole Di Marco, le finanze avrebbero molto e sapientemente guadagnato, giacchè egli vi diceva cose che io non avrei accettato, perocchè ogni concessione al potere, e massime in materia odiosa quale è la materia contravvenzionale, oltre quello che è necessario per richiamare al dovere, manca di ragione umanitaria e quindi nomotetica.

Ma le finanze ci avrebbero guadagnato molto, ed io sperava che la Commissione ed il Ministero avessero accettato, cioè il progressivo aumento del doppio. Vi è una contravvenzione? E si paga il decuplo. Si rinnova la contravvenzione? E si paga il doppio di quello, e così progressivamente pagherà il doppio della seconda multa, e poi della terza, ecc. Questo poteva essere molto utile alla finanza, ma ora è votato e non voglio rientrarvi.

Io non l'avrei ammesso, ma tra la carcere e la pena pecuniaria per una contravvenzione pecuniaria avrei creduto non avesse dovuto la Commissione bilanciare.

Solamente io dico che la ragione per la quale si diceva che in caso di recidiva la pena dovesse essere il carcere, mentre la pena principale è pecuniaria, mi sembra tal cosa da non poterla nella terra di Vico ammettere.

Insisto quindi per la soppressione, o rinviando la recidiva alla legge comune, o togliendo la carcere e sostituire il doppio dell'ammenda.

La finanza ha niente da perdere, essa ha tutte le garanzie colla sua pena pecuniaria, e non ha niente di bisogno della sussidiaria della pena del carcere per questi reati.

E mi ha pur fatto impressione ciò che diceva l'onorevole deputato Paternostro. Quando nulla date alla legge e tutto al giudice, la magistratura, lungi di essere temperante, allora il potere diviene arbitrario. Se la recidiva vuoi punire, lo si deve per legge; il magistrato non deve punire o non punire a sua volontà; nè potreste sancire quel progetto senza dirsi di avere voi disarmata la legge, e commettereste due errori: primo, perchè la legge non deve mai disarmarsi, ed una legge disarmata è una lettera morta; secondo, perchè mettete nel caso di essere fatti segno alla pubblica esecrazione gli esecutori della legge, concedendo loro quel potere che togliete alla legge.

Prego la Camera pertanto a voler fare buon viso all'emendamento proposto dall'onorevole deputato Panattoni, anche per le considerazioni dell'onorevole deputato Paternostro.

**PRESIDENTE.** Osservo all'onorevole Minervini che il deputato Paternostro non ha proposto altro nel suo emendamento che la soppressione dell'ultimo alinea dell'articolo, e poi, prima di terminare, ha dichiarato che, qualora questa non si fosse votata, allora soltanto egli avrebbe proposto un emendamento; ma ciò è in via subordinata.

**MINERVINI.** Ma l'articolo dice: *in caso di recidiva*; se pertanto si sopprime l'alinea, non può rimanere più contemplato il caso di recidiva.

**PRESIDENTE.** Sopprime dunque l'alinea, e il deputato Paternostro nel suo emendamento ha proposto di togliere

altresi l'alinea per lasciare i casi di recidiva sotto le disposizioni del diritto comune.

La parola spetta al deputato Castagnola.

**CASTAGNOLA.** Io prego l'onorevole Minervini ad osservare che, secondo l'economia del Codice, in moltissimi casi è fatta facoltà al giudice, a seconda del suo convincimento, della sua religione, di applicare piuttosto la pena del carcere, oppure la pena della multa. Citerò un articolo, il quale è strettamente attinente alla materia che ci occupa; citerò l'articolo 296, che considera il caso del privato il quale apra o sopprima una lettera. Ebbene, in questo caso la legge dice che sarà punito o colla multa estensibile a 500 lire o *EZIANDIO col carcere*; e quindi lascia in facoltà al giudice di applicare piuttosto l'una che l'altra pena.

E l'onorevole Minervini, distinto giureconsulto come è, non mi potrà negare che, secondo l'economia del Codice, è data anche facoltà al giudice di poter cumulare alcune volte le due pene, oppure di applicarle separatamente. Ma che cosa noi facciamo? Invece di dire, in tutti i casi, come diceva il progetto ministeriale: « Oltre la pena pecuniaria, che può anche essere di multa, e molto forte multa, sarà applicato anche il carcere, » noi, per un riguardo all'inquisito, vogliamo infliggere la pena del carcere nel solo caso di recidività, e non vogliamo renderla obbligatoria, ma vogliamo lasciarla al prudente arbitrio del giudice, onde punire unicamente quelli che si mostreranno pertinaci.

Sosteniamo di non aver violati quei principii i quali si professano nella terra di Vico.

Soggiunse inoltre l'onorevole preopinante: ma voi non volete punire la recidività?

Osservo che non occorre di punire sempre la recidività quando si tratta di trasgressioni che, lo ripeto ancora una volta, possono variare infinitamente dall'un caso all'altro, perchè c'è una differenza immensa tra il vetturale, che per guadagnar un soldo trasporta una lettera, e le amministrazioni di strade ferrate, di vapori, di agenzie, le quali per iscopo di lucro si fanno continuamente a trasportare delle lettere, e possono pertanto fare una frode molto forte.

Quindi è che, allorchè il dolo e il danno è così distinto in questa materia, non c'è altro mezzo se non che di lasciare molta latitudine nelle pene e facoltà al giudice di applicare una pena più o meno grave.

Ma, come si diceva, non occorre sempre nelle mere contravvenzioni che la recidiva sia punita, per cui il giudice potrà, senza infliggere il carcere, applicare unicamente la pena pecuniaria. Io osservo che, secondo l'articolo 688 del Codice penale, onde concretizzare la recidività alle contravvenzioni, richiedesi il concorso di alcuni requisiti particolari, perchè vi è solo recidività nel caso in cui si delinqua nello stesso anno e nella stessa provincia.

Domanderò io: per qual motivo quando si delinqua in un'altra provincia, secondo il sistema del Codice penale, non ha vi più recidiva?

Io quindi prego la Camera di votare l'articolo come venne proposto dalla Commissione.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Essendo chiesta la chiusura della discussione, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(La discussione è chiusa.)

Pongo ai voti l'emendamento Paternostro, il quale consiste nel sopprimere l'intero ultimo alinea di quest'articolo.

(Non è approvato.)

Non essendo approvata la soppressione, il deputato Paternostro propone indi che quest'ultimo alinea venga surrogato da queste parole:

« In caso di recidiva, la pena sarà del doppio. »

*Un deputato.* E l'emendamento Di Marco?

**PRESIDENTE.** L'emendamento Di Marco era molto più ampio, perchè domandava che l'ammenda sempre progressivamente venisse aumentata del doppio.

Domando se l'emendamento del deputato Paternostro sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'intero articolo. . .

**DI MARCO.** Presento un altro emendamento. (*Lo invia al banco della Presidenza — Mormorio*)

**PRESIDENTE.** Il deputato Di Marco propone che invece dell'ultimo alinea si scriva così:

« Una seconda contravvenzione sarà punita con doppia ammenda; una terza, oltre la doppia ammenda, sarà punita col carcere di otto giorni. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti l'intero articolo.

(È approvato.)

« Art. 57. L'ammenda è aumentata di un terzo quando la frode è commessa da chi è addetto al servizio dell'amministrazione postale, oltre la pena del carcere da 15 giorni a 6 mesi. »

(È approvato.)

« Art. 58. Agli impiegati delle dogane ed agli uffiziali di polizia è vietato nella visita delle vetture ed oggetti trasportati dai corrieri, conduttori, procacci, pedoni e staffette, di aprire le valigie ed i sacchi di servizio postale, ed i dispacci delle lettere descritti nel *parte* o *volanda* dell'uffizio di posta.

« Trovando corrispondenze trasportate in frode della privata, le dovranno sequestrare e consegnare immediatamente all'uffizio postale. »

(È approvato.)

« Art. 59. È proibito, sotto pena dell'ammenda indicata all'articolo 36, di mettere nelle lettere oggetti che possono guastare o recare in qualche modo nocimento ai dispacci, senza pregiudizio delle pene alle quali, in caso di dolo, il reo potesse essere incorso secondo il diritto comune. »

(È approvato.)

« Art. 40. Per le lettere o pieghi sui quali fossero stati applicati francobolli legittimi, ma che avessero servito per pagare la francatura di altre corrispondenze, si pagherà dal destinatario, oltre la doppia tassa, anche la pena pecuniaria di cui nell'articolo 35.

« In caso di rifiuto del destinatario si procederà contro il mittente. »

(È approvato.)

**MINERVINI.** Domando la parola per uno schiarimento.

*Molte voci.* L'articolo è approvato. (*Rumori*)

**MINERVINI.** Per uno schiarimento, non sulla votazione. *Molte voci.* È già approvato.

**PRESIDENTE.** Non contrasta l'approvazione dell'articolo, ma domanda solo di avere uno schiarimento.

Il deputato Minervini ha facoltà di parlare.

**MINERVINI.** L'articolo dice:

« Il diritto postale, da cui è misurata la pena, è quello stabilito per le corrispondenze non francate. . . »

**PRESIDENTE.** La pregherei di dirmi dove sono queste parole.

**MINERVINI.** All'articolo 36. (*Ilarità*)

**PRESIDENTE.** L'articolo 36 è votato da lunga pezza.

**MINERVINI.** Non importa; desidero solo uno schiarimento.

Il cambiamento della numerazione degli articoli mi fece sfuggire il momento opportuno.

Ripigliando il mio discorso, dico che, se l'articolo 38 del progetto della Commissione fosse lasciato come sta, sarebbe inesequibile.

Ed invero si dice: « è proibito sotto pena dell'ammenda indicata nell'articolo 35 (dello stesso progetto) di mettere nelle lettere oggetti, » ecc.

Ora l'articolo 35 dichiara che l'ammenda sarebbe valutata sulla tassa stabilita per le lettere non francate. Quale dunque essere potrebbe l'ammenda per l'infrazione al divieto di mettere nelle lettere oggetti? Vedete adunque l'impossibilità pratica del rimando.

**PRESIDENTE.** È stato detto che è sotto l'articolo 36 e non 35. Mi pare che si riferisce al 39, e il 36 è fuori questione.

**MINERVINI.** Mi perdoni; l'articolo dice:

« È proibito, sotto pena dell'ammenda indicata all'articolo 36, di mettere nelle lettere oggetti che possono guastare o recare in qualche modo nocimento ai dispacci, senza pregiudizio delle pene alle quali, in caso di dolo, il reo potesse essere incorso secondo il diritto comune. »

Ora io domando: con questo articolo voi dovete applicare l'ammenda prevista dall'articolo 36, il quale dice: « che l'ammenda si calcola sul valore dell'affrancatura. » Ma in questo caso il valore dell'affrancatura manca, ed allora come si potrebbe fare?

Io prego la Commissione e lo stesso commissario regio a darmi degli schiarimenti, perchè, dopo gli emendamenti che si sono fatti, questa disposizione diverrebbe inesequibile.

**BARBAVARA, commissario regio.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli.

**BARBAVARA, commissario regio.** L'oggetto contenuto in una lettera non viene distinto dalla lettera stessa che lo contiene, per cui quegli che inchiude in una lettera oggetti che non possono aver corso per la posta viene punito colle pene comminate dall'articolo 36, vale a dire che si pesa la lettera con tutto quanto essa contiene, e si fa pagare il decuplo della tassa dovuta; quando poi vi fosse dolo, cioè quando uno inchiudesse a disegno in una lettera materie infiammabili o simili oggetti che possano recar danno alle altre corrispondenze, in questo caso tratterebbesi di un reato punibile secondo il diritto comune.

**MINERVINI.** Queste dichiarazioni vanno benissimo, ma bisognerebbe dirlo nella legge, perchè. . . . (*Rumori d'impazienza*)

**PRESIDENTE.** Osservo al deputato Minervini che l'articolo 39 è votato; del resto provvederà il regolamento.

« Art. 41. Agli impiegati delle poste è vietato rispondere alle domande sull'impostazione o esistenza di lettere dirette a terze persone, fuorchè per quelle richieste dal mittente o soggette a sequestro, nè possono rilasciare alcuna dichiarazione scritta relativa alle lettere, fuorchè per quelle assicurate. »

(È approvato.)

« Art. 42. Le persone obbligate al trasporto dei dispacci

postali in virtù degli articoli 20 e 21, rifiutando di trasportarli, o mancando di consegnarli, incorreranno nella multa estensibile a lire 300, salvo il disposto dell'articolo 296 del Codice penale. »

**DI MARCO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**DI MARCO.** Io propongo che siano cancellate le ultime parole: « salvo il disposto dell'articolo 296 del Codice penale, » per due motivi: primo, che quando niente statuisce in contrario, ogni legge è fatta salva; secondo, perchè non mi pare che quest'articolo 296 abbia la menoma connessione col caso dell'articolo 42.

Quest'articolo parla di coloro che dovrebbero trasportare le lettere, e che si rifiutano a ciò o mancano di consegnarle. Ma che relazione ha con questo l'articolo 296 che parla di coloro che aprono lettere?

Mi pare che la riserva dovrebbe avere una connessione diretta con quello che si scrive.

**CASTAGNOLA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Di Marco propone che si tolgano le parole: « salvo il disposto dell'articolo 296 del Codice penale. »

Il deputato Castagnola ha facoltà di parlare.

**CASTAGNOLA.** L'articolo 42 del progetto che si discute contempla il caso che i capitani marittimi comandanti di bastimenti, come anche i concessionari di vetture, si rifiutino di portare o non si facciano a consegnare agli uffizi postali le valigie.

In questo caso si è stabilita una multa fino a lire 300.

Si è creduto però conveniente richiamare qui la disposizione dell'articolo 296, perchè sembrava che fosse molto efficace.

Potrebbe darsi il caso che questi capitani marittimi o questi concessionari di vetture, non solamente non consegnassero il loro plico agli uffizi postali cui è diretto, ma sopprimessero delle lettere. Quindi parve conveniente di far osservare, onde eliminare ogni dubbio, che la penalità della multa era ristretta al caso in cui essi rifiutassero di ricevere o non consegnassero la valigia, ma che nel caso in cui si sopprimesse una lettera, sarebbesi allora applicato il diritto comune, onde dissipare il dubbio che colla multa di lire 300 potesse eziandio venire punito il reato ben maggiore di sopprimere una lettera.

Quindi la Commissione prega la Camera di conservare l'articolo come è redatto.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato l'emendamento del deputato Di Marco, che consiste nel togliere di mezzo le parole: « salvo il disposto dell'articolo 296 del Codice penale. »

(È appoggiato.)

Lo pongo a partito.

(Non è approvato.)

Se non v'ha opposizione, l'articolo 42 s'intenderà approvato.

(È approvato.)

« Art. 43. È punito colla pena del carcere non minore di sei mesi chi falsifica la carta dei francobolli.

« È punito colla pena del carcere chi scientemente tiene in casa od altrove francobolli falsificati, le macchine o la carta destinata alla loro fabbricazione. »

(È approvato.)

« Art. 44. Saranno pubblicati in Toscana gli articoli 237, 296, 335 e 336 del Codice penale vigente nelle altre provincie del regno. Il Governo del Re, col mezzo di decreto

reale, darà le opportune disposizioni per la loro applicazione.»

Il deputato Panattoni è iscritto sopra quest'articolo.

**PANATTONI.** Rammento alla Camera ch'essa ha avuto occasione, in altre circostanze, d'applicare alla Toscana alcuni articoli del Codice penale, e segnatamente quelli che sono relativi ai delitti che gli ecclesiastici possono commettere nell'esercizio delle loro funzioni. Per altro era questa una disposizione non compresa nel Codice penale, conservato in Toscana, e quindi io ebbi l'onore di sostenere, come relatore della Commissione, che quegli articoli mancanti dovessero estendersi alle nostre provincie.

Ora per altro si chiede dalla Commissione che con questo articolo vengano estese alla Toscana alcune disposizioni del Codice penale sardo, che sono già comprese nel Codice penale toscano, e che sarebbe superfluo ed esorbitante di surrogare senza congrua ragione.

La Camera osservi infatti che l'articolo 236 del Codice sardo punisce l'apertura delle lettere fatta dagli impiegati della posta; ma questo reato è del pari previsto dall'articolo 195 del Codice toscano.

**CASTAGNOLA.** Domando la parola.

**PANATTONI.** E nell'ultima parte dell'articolo 236 del Codice sardo si parla della soppressione della lettera. Ma l'articolo 243 del Codice penale toscano contempla la soppressione di ogni specie di documenti e carte, e la punisce con pene uguali a quelle di reato di falso. Anzi nel Codice toscano si distingue persino il più grave caso di lettera indirizzata ad individuo privato, da quella di lettera avente un indirizzo ufficiale. Le lettere dirette ad uffizi governativi sono considerate di maggior importanza; e se vengono aperte, si applica una sanzione penale più rigorosa.

Inoltre l'articolo 148 del Codice toscano contempla il caso, che la permissione di aprire le lettere sia consentita da chi le porta, o dal procaccio; ed anche questo caso è punito con una pena speciale e più grave della pena comune.

Nel Codice sardo l'articolo 296 riguarda l'apertura delle lettere fatta da chi non vi abbia diritto. Ma si trova anche nel Codice penale toscano una sanzione corrispondente contenuta nell'articolo 364. Di più, nell'articolo 365 è ezialto previsto l'altro caso, che il reo voglia impossessarsi di carte già aperte per conoscerne il contenuto.

Finalmente gli articoli 335 e 336 del Codice penale sardo, che riguardano la fabbricazione ed uso di francobolli falsi, o di punzoni, o di altri strumenti adattati all'uopo; trovano la loro corrispondenza nel disposto degli articoli 261 e 262 del Codice penale toscano. Ed in questo caso, che è il più grave, si riscontra anche una perfetta conformità di pene; poichè, mentre il Codice penale sardo vuole che s'irrogino fino a sette anni di reclusione, il Codice penale toscano dà fino a sette anni di casa di forza.

Con queste indicazioni comparative io credo di aver dimostrato alla Camera, che non v'è bisogno d'introdurre in Toscana le disposizioni del Codice penale sardo pei casi previsti antecedentemente dal Codice penale toscano. Che cosa si farebbe qui, introducendo il Codice penale sardo? Non farebbero altro che una innovazione superflua, una surroga eccezionale, un perturbamento di legislazioni. Ciò sarebbe una smanzia di unificazione senza oggetto. In quanto a me lodo ed approvo la unificazione quando ha un fine; ma quando essa è fatta oziosamente e con pericolo di turbare gli istituti legislativi, parmi che sarebbe un pervertire l'ufficio parlamentare. Imperocchè si anticiperebbero provvedimenti di riforma penale, che vogliono essere riservati al momento in cui si

verrà a discutere il Codice criminale del regno italiano. Per questo io chiedo la soppressione dell'articolo 44.

**PRESIDENTE.** Domando se la proposta del deputato Panattoni è appoggiata.

(È appoggiata.)

**CASTAGNOLA.** Dal momento che in tutta Italia si introduce un unico sistema postale, sembra conveniente di unificare, sotto questo rapporto, anche la legislazione penale, poichè altrimenti il reato sarebbe differentemente punito secondo il luogo in cui si commette.

Io osservo che, se noi accogliessimo il sistema proposto dall'onorevole deputato Panattoni, ne verrebbero degli sconci gravissimi, perchè io non so vedere quella uniformità di pene, alle quali mi sembrava che il medesimo volesse accennare.

Per esempio, avverrebbe questo caso curiosissimo.

Sapete che attualmente tutti quanti gli impiegati postali non percorrono che una carriera sola, per cui l'impiegato, che si trova ora in Toscana, può trovarsi in seguito in altre provincie, come dalle altre provincie può essere traslocato in Toscana.

Mettiamo che vi siano impiegati i quali aprano lettere senza averne l'autorizzazione per legge; che cosa succede? Ne succede che coloro i quali si trovano nelle altre provincie del regno, anzichè nella Toscana, vengono puniti colla pena del carcere e della sospensione dell'impiego, e quegli che si trova in Toscana, non ostante abbia commesso lo stesso reato, non viene punito colla medesima pena, colla quale sono puniti nelle altre provincie, poichè la legge toscana non applica che la sola pena dell'interdizione dal pubblico servizio estensibile a cinque anni.

Dunque l'identico reato, commesso in Torino, è punito col carcere e più la sospensione; commesso in Firenze, è punito con una pena minore.

Di più saprete che il Codice nostro contiene una disposizione molto rigorosa e salutare per la guarentigia del pubblico. Il nostro Codice rende l'impiegato postale responsabile dell'apertura delle lettere e termina col dire: *in nessun caso potrà servire di scusa un ordine superiore*, per cui la legge arma l'impiegato subalterno, al quale fosse fatta richiesta di aprire e consegnare una lettera, del diritto di dire al suo superiore: io non l'apro, io non la consegno.

Ora questa disposizione non la veggio nel Codice penale toscano, per cui potrebbe darsi che in quella provincia quest'ordine fosse riguardato di tale efficacia da far sparire il reato, locchè mai potrebbe avvenire nelle altre provincie.

Io credo nella stessa guisa che non vi sia l'altra uniformità, alla quale accennava l'onorevole deputato Panattoni.

Egli faceva il confronto dell'articolo 335 del Codice penale italiano coll'articolo 261 del Codice penale toscano. Si tratta in entrambi questi articoli della falsificazione dei francobolli e dei punzoni destinati a fabbricarli.

Il Codice penale italiano applica la pena della reclusione estensibile sino a sette anni, il Codice penale toscano stabilisce che questo reato si punisca colla pena della casa di forza (un *quid medium* tra i lavori forzati e la reclusione) da tre a sette anni.

Bisogna però avvertire all'aggiunta che sta scritta in calce all'articolo 261, la quale dice: *in casi leggeri* col carcere da sei mesi a tre anni.

Ora dunque, per questa falsificazione in casi leggeri la legge toscana commina una pena di tre mesi di carcere, e invece, secondo il nostro Codice penale italiano, per questa stessa falsificazione bisogna sempre applicare la pena di tre

anni di reclusione, giacchè non fa la distinzione tra i casi gravi ed i casi leggieri. Dal che può avvenire che i falsificatori possano trovare la loro convenienza col falsificare piuttosto i francobolli in Toscana che non nelle altre provincie del regno, perchè in Toscana spererebbero d'esser meno puniti.

Quindi io dico che, siccome è cosa essenziale che la legislazione si vada in tutte le sue parti unificando, e che quando trattasi d'inaugurare un nuovo sistema, come questo, della riforma postale, è necessario far l'opera completa, a nome della Commissione domando ai deputati toscani che facciano anche in quest'occasione sacrificio di alcuni articoli del loro Codice sull'altare dell'unità della patria.

**PANATTONI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il signor Panattoni ha la parola.

**PANATTONI.** Nessuno degli inconvenienti avvertiti dall'onorevole Castagnola può verificarsi nel caso.

L'unica differenza che passa fra le disposizioni del Codice penale toscano e quelle del Codice penale delle antiche provincie sta nella scala penale, che ora non può alterarsi.

Seguendo questa scala penale, nelle antiche provincie si arriva alla pena di morte, ma in Toscana non si ammetterebbe siffatta tendenza.

Le differenze nella scala penale non vanno confuse con le prescrizioni del Codice. Quando il Codice penale toscano contempla tutti i casi e li punisce con quella economia di pene che sta in armonia con le pene degli altri reati commessi nelle nostre provincie, importa conservare la esistente bilancia; altrimenti ne verrebbe l'inconveniente che i delitti postali potessero acquistare troppa gravità e sottostare a pena sproporzionata di fronte a quella che hanno i delitti comuni.

Avverto poi che non è possibile di estendere questa parte del Codice sardo alle provincie toscane senza incontrare inconvenienti.

E tra le altre difficoltà vi è quella del diverso valore e luogo di espiazione delle pene; perchè, a modo di esempio, la carcere, secondo il Codice sardo, si espia *in case di correzione* che in Toscana non esistono.

Finalmente non vale obbiettare il temperamento contenuto nell'articolo 261 del Codice penale toscano, che talvolta si possa, invece della casa di forza, applicare il carcere. Evidentemente codesta disposizione riguarda i casi più leggieri, e non mai i casi di frode squisita, quale sarebbe quello configurato dal preopinante. Imperocchè, se taluno studiosamente andasse in Toscana per commettere un reato, facendo assegnamento sulla diversità della pena, i giudici davvero non eserciterebbero più quelle miti facoltà che accorda la legge per i casi men gravi.

Ma la questione mia è pregiudiziale contro l'introduzione in Toscana di una parte del Codice sardo.

Siccome il Governo del Re ha creduto che non debba togliersi la legislazione vigente in Toscana finchè non siano adottati i Codici da estendersi simultaneamente a tutto il regno, e siccome non dobbiamo avere un provvisorio di provvisorio, e finalmente siccome la legislazione non si debbe variare altro che con provvedimenti definitivi, io credo che in me non domini l'amore di municipio, ma bensì il rispetto ai principii legislativi, quando chiedo che anche in questa parte si conservi la disposizione del Codice penale vigente in Toscana.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'emendamento del deputato Panattoni, il quale consiste nel sopprimere l'articolo 44.

(Non è approvato.)

**LEOPARDI.** Domando la parola.

Non per parlare contro l'articolo, ma soltanto per osservare che, come disposizione transitoria, a parer mio, dovrebbe essere posto in ultimo, e non nel corpo della legge.

**DEPRETIS, ministro dei lavori pubblici.** Domando la parola.

Quanto alla disposizione numerica degli articoli, la Camera si è sempre riservato il diritto di statuire sul finire della legge; per conseguenza pregherei l'onorevole Leopardi di lasciare che si voti l'articolo.

**LEOPARDI.** Io non mi oppongo a che si voti l'articolo, a condizione che, come articolo transitorio, sia posto in fine di legge.

**PRESIDENTE.** « Art. 45. *Corrispondenze dei paesi esteri.* — Le condizioni riguardanti le corrispondenze con i paesi esteri sono regolate dalle relative convenzioni internazionali. »

**SANSEVERINO.** Domando la parola per proporre un'aggiunta a questo articolo prima che sia posto in deliberazione, onde fare le mie riserve in tempo utile.

Questo articolo tratta delle condizioni risguardanti le corrispondenze estere, cioè colle potenze colle quali esistono delle convenzioni; la mia aggiunta si riferisce alle corrispondenze internazionali colle potenze colle quali non abbiamo convenzioni, come accade, per esempio, coll'Austria, colla quale potenza spero non stabiliremo convenzioni finchè l'Austriaco offuscherà qualche parte del nostro bel cielo d'Italia.

Io credo necessario venga bene spiegata questa materia, onde si veda chiaramente che nei paesi austriaci si devono affrancare le sue lettere sino al nostro confine, e così le lettere provenienti di là saranno assoggettate alla semplice tassa postale, senza pericolo di cadere sotto la prescrizione dell'articolo 7, che fa pagare una doppia tassa alle lettere non affrancate.

La Camera vede che è necessaria quest'aggiunta onde rendere esplicita la legge.

**PRESIDENTE.** Il deputato Sanseverino si riserva dunque di presentare la sua proposta di aggiunta dopo votato l'articolo?

**SANSEVERINO.** Sì, purchè si possa votar dopo.

**PRESIDENTE.** Lasciandogli la riserva di proporre la sua aggiunta dopo l'articolo, lo pongo ai voti come si trova.

(È approvato.)

Vuole ora fare la sua proposta?

**SANSEVERINO.** Ecco: la proposta sarebbe così concepita, lasciando poi libero alla Commissione di formularla come meglio crederà:

« Le lettere provenienti da paesi esteri coi quali non sono state stipulate convenzioni internazionali, non saranno assoggettate alla doppia tassa stabilita dall'articolo 7 della presente legge. »

**PRESIDENTE.** Il deputato Sanseverino propone questa aggiunta:

« Le lettere provenienti da paesi esteri coi quali non sono stipulate convenzioni internazionali non saranno assoggettate alla doppia tassa stabilita dall'articolo 7 della presente legge. »

Domando se è appoggiata questa proposta.

(È appoggiata.)

**BARBAVARA, commissario regio.** Le lettere provenienti da paesi esteri, coi quali non vi siano convenzioni postali, non possono essere assoggettate che alla tassa semplice.

La vera tassa non è la doppia, è la semplice: la tassa doppia è una penalità che non può applicarsi a chi non può ese-

guire la legge, perchè colui che spedisce le lettere non ha facoltà di francarle fino a destino.

Quindi per loro natura queste lettere non portano che la tassa semplice.

Del resto dirò che generalmente l'amministrazione nostra ha convenzioni postali verso quasi tutti gli Stati d'Europa, l'Austria compresa, tuttochè la convenzione con quest'ultima potenza rimanga sospesa dopo gli ultimi avvenimenti del 1859. Si sta però trattando in via amministrativa colle poste austriache per ripristinare la convenzione suddetta ed estenderne gli effetti a tutto il regno.

**PRESIDENTE.** Si accontenta il deputato Sanseverino di queste dichiarazioni del commissario regio?

**SANSEVERINO.** Non mi accontento.

Credo che sia un errore il dire che sia in attività l'antica convenzione, perchè prima del 1859 andavano liberamente senza obbligo di affrancatura.

Io sono persuasissimo di quello che il regio commissario ha detto, ma bisogna cercare che la legge sia chiara. Nell'articolo 7 è stabilito assolutamente che per le lettere non affrancate chi le rievve pagherà il doppio della tassa fissata dagli articoli 5 e 6. Qualunque impiegato postale, il quale vede giungere dal confine una lettera non affrancata, vi applicherà la doppia tassa, perchè quell'articolo 7 è troppo esplicito, e tanto più considerando l'articolo 55, con cui non sono eccettuati che quegli Stati coi quali esista una convenzione. Ora coll'Austria noi non abbiamo alcuna convenzione, perchè la convenzione antica non è più in vigore. (No! no!) Almeno io lo giudico dai fatti che ho esposti.

**PRESIDENTE.** Il deputato Susani ha facoltà di parlare.

**SUSANI.** L'emendamento proposto non si può accettare anche per un'altra ragione, ed è che noi non possiamo fare leggi da applicarsi a chi è fuori della nostra giurisdizione.

Quindi la Commissione respinge la proposta dell'onorevole Sanseverino.

**SANSEVERINO.** Qui non è il caso di far leggi fuori della nostra giurisdizione, perchè una lettera che dagli Stati austriaci sia spedita nel nostro Stato deve essere affrancata fino al confine, altrimenti non avrebbe corso. Dunque noi non paghiamo che partendo dal Mincio. Questo è il fatto.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Sanseverino.

(Non è approvata.)

Metto ai voti l'articolo 45, di cui si è già data lettura.

(È approvato.)

**TONELLI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli.

**TONELLI.** Prima di passar oltre debbo osservare che è stato soppresso l'articolo che era proposto nel progetto ministeriale, nel quale si prescriveva che gl'impiegati degli uffici di spedizione e distribuzione erano esenti dal servizio della guardia nazionale.

Nella legge sulla guardia nazionale è detto in modo generico che sono esenti dal servizio i fattorini delle poste.

Senza entrare in una lunga discussione io proporrei che fosse mantenuto e ristabilito il paragrafo proposto dal Ministero per definire in modo preciso quali sono gl'impiegati postali che godono l'esenzione dal servizio della guardia nazionale, perchè è certo che tanto i distributori, quanto gli speditori delle lettere alle poste sono persone le quali indispensabilmente devono sempre restare al loro posto nell'ufficio.

Quindi proporrei che fosse ristabilito l'articolo proposto nel progetto ministeriale.

**PRESIDENTE.** Il deputato Tonelli propone che si ristabilisca l'articolo 46 del progetto ministeriale, il quale venne soppresso dalla Commissione.

Lo leggo:

« Gl'impiegati degli uffici di spedizione e di distribuzione sono esenti dal servizio della guardia nazionale. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Il deputato Macchi ha facoltà di parlare.

**MACCHI.** La Commissione non può aderire a che venga ristabilito quest'articolo.

Io però ritengo che gl'impiegati delle poste sono in circostanze di servizio così eccezionali che veramente non potrebbero corrispondere alle esigenze del servizio pubblico e prestarsi anche al servizio della guardia nazionale. (Movimenti)

Voci. Ma non vuole la proposta Tonelli?

**PRESIDENTE.** Il deputato Macchi ha voluto dire che si unisce alla proposta del deputato Tonelli.

Il deputato Martinelli ha la parola.

**MARTINELLI, relatore.** La Commissione ha creduto opportuno che in una legge, la quale tratta della riforma o della tariffa postale, non si debbano comprendere disposizioni affatto estranee. Ha riconosciuto, come disse l'onorevole Macchi, che un particolare riguardo è dovuto, per la qualità del servizio, agl'impiegati degli uffici postali, riconoscendo ad un tempo come il Ministero possa molto opportunamente presentare un progetto speciale, tanto più che altri impiegati potrebbero meritare un simile riguardo. Ed anzi, siccome un ministro ci fece conoscere che in un'eguale condizione si trovano anche gl'impiegati del telegrafo, così potrà essere presentato un progetto di legge corrispondente al bisogno del servizio.

**TONELLI.** Dappoichè vi è la promessa di presentare un disegno di legge al proposito, ritiro la mia proposta.

Io faceva solo notare come la presenza all'ufficio degli impiegati di cui ho parlato sia assolutamente necessaria, e perciò l'articolo, di cui proponeva il richiamo, serviva non solo ad evitare una interruzione nel servizio postale così necessario al pubblico, ma anche a dare una interpretazione precisa ed autentica alla legge sulla guardia nazionale, ed evitare i dubbi che in proposito sono sorti in vari Consigli di ricognizione sulla intelligenza del numero 6, articolo 28 della legge stessa.

**PRESIDENTE.** « Art. 46. Disposizioni diverse. — Gli uffici postali sono autorizzati a ricevere associazioni ai giornali colle tariffe e prescrizioni che saranno determinate con decreto reale, salvo il disposto delle convenzioni vigenti colle amministrazioni estere. »

**MAZZA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Parli.

**MAZZA.** Io trovo scritto, a proposito dell'estendere il servizio postale a tutti i comuni del regno, le seguenti parole nell'elaborata relazione della Giunta:

« Le ragioni di preferenza sarebbero determinate dalle condizioni dell'industria, dell'istruzione e del traffico, ed anche dal concorso degli stessi comuni nelle spese all'uopo richieste. Una relazione corredata di tutti gli elementi statistici e distribuita ogni anno al Parlamento sarà molto opportuna ed utile a dimostrare il progressivo svolgimento di questa, come si fa od è desiderabile che si faccia per altre parti della pubblica amministrazione. »

Abbondando io nel pensiero della Commissione, ma desiderando nel tempo stesso che questa vera guarentigia sia efficace, proporrei che tale disposizione fosse inserita nello

stesso progetto di legge, fra le *Disposizioni generali*, nel modo seguente:

« Sarà distribuita ogni anno al Parlamento una relazione corredata di tutti gli elementi statistici riguardante i comuni cui verrà esteso il servizio postale in conformità dell'articolo 2 della presente legge. »

Salva la redazione, proporrei che questa guarentigia, di cui è parola nella relazione, fosse inserita nel progetto di legge, e credo che nè l'onorevole commissario regio, nè la Commissione vorranno opporsi a questa mia proposta.

**PRESIDENTE.** Il deputato Mazza propone il seguente articolo:

« Sarà distribuita ogni anno una relazione corredata di tutti gli elementi statistici, riguardante i comuni a cui verrà esteso il servizio postale, in conformità all'articolo 2 della presente legge. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

**MARTINELLI, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MARTINELLI, relatore.** La Commissione accetta la proposta in quanto riguarda la statistica del servizio postale, ma non ristrettivamente ai soli comuni a cui di anno in anno si provveda.

Quando il deputato Mazza accetti di modificare il suo emendamento in questo senso, la Commissione molto di buon grado vi aderisce.

**SUSANI.** Nella massima latitudine.

**DEPRETIS, ministro dei lavori pubblici.** Il Ministero accetta la proposta colle modificazioni suggerite dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Mazza propone che si dica così:

« Sarà distribuita ogni anno al Parlamento una relazione corredata di tutti gli elementi statistici, riguardante il servizio postale. »

**MAZZA.** Sì; basta così.

**PRESIDENTE.** Allora questa proposta, accettata dal Ministero e dalla Commissione, costituirà l'articolo 46.

Se non v'è opposizione, s'intenderà approvato quest'articolo.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo seguente, il quale sarà il 47, così concepito:

« Gli uffici postali sono autorizzati a ricevere associazioni ai giornali colle tariffe e prescrizioni che saranno determinate con decreto reale, salvo il disposto delle convenzioni vigenti colle amministrazioni estere. »

(È approvato.)

« Art. 48. Un regolamento generale, approvato con decreto reale, provvederà all'esecuzione della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 49. (Ultimo) La presente legge sarà posta in vigore tre mesi dopo la sua promulgazione. »

**DEPRETIS, ministro dei lavori pubblici.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**DEPRETIS, ministro dei lavori pubblici.** Pregherei di sostituire una dizione più precisa intorno al tempo in cui questa legge comincia ad avere vigore.

Quindi proporrei di modificare l'ultimo articolo della legge in questo modo:

« La presente legge sarà posta in vigore dal 1° gennaio 1863. »

*Voce.* Troppo tardi!

**PRESIDENTE.** Il Ministero propone che quest'articolo 49 sia così concepito:

« La presente legge andrà in vigore al 1° gennaio 1863. »

Se non v'è opposizione, s'intenderà approvato.

(È approvato.)

**LETTURA E PRESA IN CONSIDERAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO MORANDINI PER ABOLIZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA AI PREFETTI.**

**PRESIDENTE.** Prima di passare allo squittinio segreto, avverti che gli uffici III, IV, VI e IX hanno autorizzato la lettura di un disegno di legge presentato dal deputato Morandini sopra un argomento che la Camera già conosce.

È presente il deputato Morandini?

**MORANDINI.** Sì, signore.

**PRESIDENTE.** La proposta è in questi termini:

« Sono abolite tutte le indennità per ispese di rappresentanza stanziate ai prefetti col decreto del 9 ottobre 1861, e quelle stanziate con altri decreti o leggi a tutti gli altri funzionari civili e militari residenti nel regno. »

Domando al deputato Morandini quando egli intende svolgere questa sua proposta.

**MORANDINI.** Io l'ho già svolta. La Camera essendo perfettamente informata, mi limito ora a chiedere che essa la voglia prendere in considerazione.

**PRESIDENTE.** Chiedendo il proponente che la Camera voglia senz'altro prenderla in considerazione, la interrogo in proposito.

(La proposta legge è presa in considerazione.)

Ricordo alla Camera che questa sera vi è la tornata straordinaria. . . .

*Una voce.* A che ora?

**PRESIDENTE.** È stata fissata per le ore 8.

La discussione avrà luogo:

1° Sul progetto di legge per autorizzazione di spesa straordinaria pel servizio del materiale d'artiglieria;

2° Relazione di petizioni..

Sono pregati i signori deputati a raccogliersi in modo preciso all'ora stabilita.

Annunzio alla Camera che i deputati Crispi e Petruccelli hanno presentato un disegno di legge che sarà trasmesso agli uffici.

Ora si procede alla votazione per isquittinio segreto sulla legge discussa.

**GALLENGA.** Chiedo di parlare.

**PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE PER ISTITUZIONE DI SCUOLE NORMALI.**

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il signor ministro per l'istruzione pubblica.

**MATTEUCCI, ministro per l'istruzione pubblica.** Ho l'onore di presentare alla Camera un disegno di legge per la istituzione di scuole normali, già iniziato in Senato dal mio predecessore l'onorevole De Sanctis.

**PRESIDENTE.** Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

**VOTAZIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RIFORMA POSTALE.**

**PRESIDENTE.** Il deputato Gallenga ha facoltà di parlare.  
**GALLENGA.** Propongo che l'intestazione di questa legge sia: *Legge postale, invece di Riforma postale.*  
**DEPRETIS, ministro per i lavori pubblici.** Questo non si vota.  
**GALLENGA.** Lo propongo.

**PRESIDENTE.** Permetta; le parole, cioè il titolo: *Riforma postale*, non sono soggette ad alcuna votazione.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	215
Maggioranza . . . . .	108
Voti favorevoli . . . . .	174
Voti contrari . . . . .	41

(La Camera approva.)  
 La seduta è levata alle ore 5 1/2.

**TORNATA (SECONDA) DEL 7 APRILE 1862**

PRESIDENZA DEL CAVALIERE ANDREUCCI, VICE-PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Votazione ed approvazione del disegno di legge per una spesa destinata al servizio del materiale d'artiglieria. — Domanda del deputato La Masa per muovere un'interpellanza, non ammessa. — Domanda di precedenza di una petizione dei cappellani dell'esercito meridionale, del deputato Brofferio — Vi si oppone il deputato Boggio — È rigettata. — Relazione di petizioni — Petizione 7919 — Osservazioni dei deputati Conti e Ciccone, e risposte del relatore De Cesare — È inviata al Ministero — Petizione 7847, di Luigi Mancini, padre d'un carcerato — Parole in appoggio del deputato Di San Donato — Incidente sulla lettura della petizione — Parlano i deputati Boggio, Brofferio, De Cesare, relatore, Macchi e Michelini — Se ne delibera la lettura — I deputati Brofferio e Leardi propongono l'invio al Ministero, il quale è combattuto dal deputato Boggio e dal guardasigilli — Si passa all'ordine del giorno — Opposizioni del deputato Massari alle conclusioni sulla petizione 7848, della Giunta municipale di Bari — Si passa sovr'essa all'ordine del giorno — Sulla petizione 7931 parlano il ministro per la guerra ed i deputati Leardi e Torrigiani — Sulla petizione della deputazione provinciale di Terra d'Otranto i deputati De Donno, Castromediano e De Blasiis domandano l'invio al Ministero, che è approvato, dopo osservazioni del ministro per l'agricoltura, industria e commercio.*

La seduta è aperta alle ore otto e mezzo pomeridiane.

**ADOZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER UNA SPESA STRAORDINARIA DI SEI MILIONI PER IL SERVIZIO D'ARTIGLIERIA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per autorizzazione di spesa straordinaria sul bilancio della guerra del 1862 per servizio del materiale d'artiglieria.

Do lettura del progetto di legge:

« Art. 1. È approvata la spesa straordinaria di L. 6,000,000 per servizio del materiale d'artiglieria.

« Art. 2. Tale spesa straordinaria sarà iscritta nel bilancio passivo del Ministero della guerra per l'anno 1862 in apposito capitolo al numero 81, e con l'intitolazione di *Spese straordinarie per il servizio del materiale d'artiglieria.* »

Domando al ministro della guerra se accetta la modificazione fatta dalla Commissione.

**PETITTI, ministro per la guerra.** Il Ministero accetta.

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale s'intende chiusa.

(Si procede alla discussione degli articoli, che sono approvati senza discussione.)

Si procede alla votazione della legge a scrutinio segreto.

Risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	215
Maggioranza . . . . .	108
Voti favorevoli . . . . .	204
Voti contrari . . . . .	11

(La Camera approva.)

**DOMANDA DEL DEPUTATO LA MASA PER MUOVERE UN'INTERPELLANZA.**

**LA MASA.** Prego il signor ministro per la guerra di fissarmi un giorno per muovergli un'interpellanza sopra un'ingiustizia che va a colpire alquanti Siciliani e direttamente in modo assai strano l'onore di uno di essi. Il signor ministro, che conosce i dettagli, ne comprende l'importanza e l'urgenza.